

# Aree industriali attrattive: fiscaltà locale a misura di imprese e start up

QUARTO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE  
PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL TERRITORIO

Relazione

Con il contributo di

**AREE INDUSTRIALI ATTRATTIVE: FISCALITÀ  
LOCALE A MISURA  
DI IMPRESE E START UP**

**QUARTO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE  
PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL TERRITORIO**

**Ottobre 2023**

## Sommario

1. Introduzione: il punto di partenza e la metodologia.....	4
2. L'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa .....	11
2.1 IMU 2022 .....	11
2.2 TARI 2022.....	19
2.3 Addizionale comunale all'IRPEF 2022.....	24
2.4 Canone Unico 2022.....	26
2.5 L'esercizio in concreto dei poteri da parte dei Comuni.....	34
2.6 L'analisi ai fini dell'IMU.....	60
2.7 L'analisi ai fini della TARI .....	70
3. Analisi quali quantitativa dei servizi resi alle imprese e alla collettività .....	77
3.1 Le maggiori criticità e le aree di priorità riconosciute dalle unità produttive: principali risultati.....	77
3.1.1 Individuazione unità produttive e modalità di interlocuzione mediante indagine CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).....	77
3.1.2 I principali risultati sul livello dei servizi .....	81
3.1.3 Identificazione delle aree prioritarie .....	107
4. Conclusioni .....	109

## 1.Introduzione: il punto di partenza e la metodologia

Il *Quarto Rapporto* continua l'indagine sulla attrattività delle aree industriali del Lazio, avviata nel 2020 con le prime rilevazioni nelle aree di Pomezia (Santa Palomba), Civitavecchia, Anagni, Colferro, Fiano Romano, Roma (Tiburtina). Prima di illustrare le novità di questo *Quarto Rapporto*, si riportano brevemente gli obiettivi dei precedenti *Rapporti*.

L'obiettivo del *Primo Rapporto della fiscalità locale (2020)*, è stato duplice. Da un lato si sono voluti individuare, in base alla normativa fiscale vigente e, quindi, per mezzo di un'analisi di tipo giuridico, i poteri dei Comuni nell'applicazione dei tributi locali e come essi vengono in concreto applicati. Dall'altro si è provato ad attribuire alle diverse aree industriali, mediante un'analisi quali-quantitativa del territorio, un indice di attrattività che potesse rappresentare la qualità dei servizi forniti non solo alle unità produttive dell'area, ma anche ai loro lavoratori e alla comunità locale nel suo complesso.

Riguardo al primo obiettivo, dal punto di vista metodologico, l'indagine è stata svolta mediante l'analisi dei seguenti tributi locali: l'Imposta Municipale Unica (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF, il COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), il CIMP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), l'ICP (imposta comunale sulle pubblicità) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). Si è ritenuto che tali forme impositive, nel complesso, rappresentassero uno spaccato ampio e significativo della fiscalità locale. Il passaggio successivo è stato, allora, proprio quello di analizzare il concreto esercizio di tali poteri per il periodo d'imposta 2019 da parte di un campione di Comuni della Regione Lazio (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colferro, Fiano Romano, Roma) analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti dei predetti Comuni relativi a ciascun tributo.

L'indagine quali-quantitativa, invece, è stata realizzata ricorrendo a un campione di aziende delle aree industriali della Tiburtina, di Anagni e Santa Palomba e ha rappresentato il 10% sul totale delle unità produttive di Anagni, il 15% su Santa Palomba e il 7,22% su Roma Tiburtina e nel suo complesso poco meno di 14.000 lavoratori. A supporto dell'indagine sono stati organizzati a cavallo tra settembre e ottobre 2020 tre focus group con alcuni rappresentanti delle aziende di queste tre aree, al fine di illustrare le finalità dell'indagine, chiarire eventuali dubbi e acquisire ulteriori informazioni di contesto. Tale rilevazione, insieme all'analisi sui tributi di cui si è sopra detto, ha consentito di

quantificare il contributo delle aree industriali al territorio in cui operano, anche nella prospettiva di introdurre il tema del mismatch tra esborsi e ritorni in termini di servizi pubblici, che potrà essere oggetto di analisi successive. Nell'indagine a campione, è stata, infatti, rilevata la quantità delle risorse pro-capite destinate dai bilanci dei Comuni in esame a investimenti e spese correnti per i servizi alle imprese. Tale analisi ha contribuito alla determinazione del primo indicatore sintetico.

Nel *Secondo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del Lazio*<sup>1</sup>, presentato il 25 ottobre 2022 presso la sede di Unindustria a Roma, l'analisi giuridica è stata suddivisa in tre diversi momenti.

Innanzitutto, è stata rivisitata ed aggiornata l'analisi già effettuata nel *Primo Rapporto*, al fine di allineare il quadro della fiscalità locale alla nuova realtà normativa. Pertanto, sono stati oggetto di analisi l'Imposta Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF e il Canone Unico.

Il passaggio successivo dell'analisi giuridica è stato quello di esaminare il concreto esercizio di tali poteri per il periodo d'imposta 2021 da parte di un campione di Comuni della Regione Lazio analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti relativi a ciascun tributo. Tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare una continuità fra il I e il II Rapporto, questa analisi ha necessariamente ed esclusivamente riguardato i sei Comuni già oggetto di analisi nel Primo Rapporto sopra richiamati (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano, Roma). L'analisi svolta ha consentito di verificare se e in che modo la struttura e l'onerosità dei prelievi muti presso le municipalità esaminate.

Infine, per confrontare il peso dell'imposizione fiscale ai fini IMU e TARI nei singoli Comuni, sono stati presi a riferimento e individuati, con il fondamentale apporto di Unindustria, tre casi standard, rappresentativi dell'universo di imprese presenti nelle aree industriali oggetto di analisi, quali *un capannone "piccolo", un capannone "medio" ed un capannone "grande"*, con determinate caratteristiche ritenute rappresentative.

---

<sup>1</sup> Unindustria, Luiss Business School, Fondazione Bruno Visentini, *Aree industriali attrattive: fiscalità locale a misura di imprese e start up. Secondo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, Roma, 2022, disponibile al link <https://www.un-industria.it/canale/urbanistica-aree-industriali/notizia/113062/aree-industriali-attrattive-fiscalita-locale-a/>

Sul versante della qualità dei servizi resi nel territorio dalle amministrazioni, l'indagine del II Rapporto si è concentrata nuovamente su Anagni, Pomezia (Santa Palomba) e Roma-Tiburtina, integrando il punto di vista degli enti territoriali ivi operanti, i cui referenti sono stati intervistati mediante indagine CAPI. Questo passaggio è stato determinante per la creazione di una prima matrice di materialità<sup>2</sup> con l'obiettivo di fotografare le priorità delle tematiche (mobilità, sicurezza, lavoro, ambiente, cultura, bilanciamento vita privata vita lavorativa ecc.) e dunque porre in una matrice le priorità stesse con, sull'ordinata, quelle riconosciute dagli enti operanti sul territorio, e, sull'ascissa, quelle rilevate invece grazie alle interviste e ai webinar con le imprese realizzati tra settembre e ottobre 2020 e confluiti nel primo Rapporto. Obiettivo primario è stato di quello di allargare la visuale della ricerca sullo sviluppo sostenibile delle aree campione già prese in esame, verificando la coerenza delle decisioni delle amministrazioni locali con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) declinati da Agenda 2030, e, in secondo luogo, migliorare le relazioni tra tutti gli stakeholder del territorio sulle tematiche afferenti allo sviluppo sostenibile.

Il *Terzo Rapporto*, reso pubblico in data 21 giugno 2023<sup>3</sup>, ha di fatto replicato il percorso avviato con i precedenti Rapporti, conducendo l'indagine in nuove aree della regione Lazio, quali i comuni della Regione Lazio siti nella Provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina e Pontinia) e di Frosinone (Frosinone, Cassino, Paliano e Sora).

L'analisi giuridica si è, anche in questo caso, sviluppata in tre parti.

La prima parte, dal punto di vista metodologico, è stata svolta mediante l'analisi dei seguenti tributi locali: l'Imposta Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF e il Canone Unico. Pertanto, è stata aggiornata l'analisi già effettuata nel *Secondo Rapporto*, al fine di allineare il quadro della fiscalità locale alla nuova realtà normativa. In continuità con la precedente edizione del rapporto e in considerazione dell'evoluzione della normativa vigente, si è ritenuto che tali forme impositive, nel complesso, continuassero a rappresentare uno spaccato ampio e significativo della fiscalità locale. Esse sono state analizzate con riguardo alla disciplina vigente per il periodo d'imposta 2022. L'analisi così svolta ha consentito di individuare lo stato dell'arte della normativa vigente, evidenziando, per ciascun prelievo, il presupposto, i soggetti attivi, la base imponibile, l'aliquota o la tariffa, le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dalla normativa

---

<sup>2</sup> Per un esempio di applicazione della matrice vedi l'esperienza di Leonardo

<https://www.leonardo.com/documents/15646808/16764769/Leonardo+Materiality+Analysis.pdf?t=1654785107284>

<sup>3</sup> Si veda la pagina web <https://www.un-industria.it/canale/aree-industriali-e-territorio/notizia/116918/aree-industriali-attrattive-terzo-rapporto-sulla/>

statale e, eventualmente, quelle che possono essere previste dall'applicazione delle potestà comunali.

Il passaggio successivo dell'analisi giuridica è stato quello di esaminare il concreto esercizio di tali poteri per il periodo d'imposta 2022 da parte di un campione di Comuni della Regione Lazio siti nella Provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina e Pontinia) e di Frosinone (Frosinone, Cassino, Paliano e Sora). L'analisi è stata effettuata analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti relativi a ciascun tributo.

Da ultimo, si è proceduto alla misurazione dell'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa; a tal fine si è svolta un'analisi qualitativa e quantitativa della tassazione IMU e TARI effettuata su un 'capannone tipo'.

In particolare, per confrontare il peso dell'imposizione fiscale nei singoli Comuni sono stati presi a riferimento e individuati, con il fondamentale apporto di Unindustria, tre casi standard, rappresentativi dell'universo di imprese presenti nelle aree industriali oggetto di analisi:

- *un capannone "piccolo";*
- *un capannone "medio";*
- *un capannone "grande";*

con le caratteristiche e secondo le metodologie più avanti illustrate.

In particolare, l'analisi svolta ha restituito una rosa di rendite che hanno consentito di evidenziare due tipologie di dati:

- una rendita media "complessiva", data dalla media delle rendite di tutte le zone prese in considerazione;
- una rendita "media d'area" valida per ogni singola zona.

Una volta individuata la rendita catastale media "complessiva" (come detto, uguale per tutti i Comuni) e la rendita catastale "media d'area" per Comune, essa è stata rivalutata e moltiplicata in base al rispettivo coefficiente come previsto dalla normativa vigente; su tale base imponibile è stata calcolata l'IMU con l'aliquota stabilita dal Comune per i capannoni.

Ai fini della TARI, si è ipotizzata un'area (superficie) media del capannone.

Si è poi stimata la presenza, nei predetti capannoni, di un magazzino in percentuale variabile (30%, 35% e 50%, rispettivamente per il capannone piccolo, medio e grande), esente da imposta. Su tali basi è stata calcolata la TARI.

Una volta individuata l'area media (come detto, uguale per tutti i Comuni), essa ha rappresentato la base imponibile TARI sulla quale è stata calcolata la quota fissa e la quota variabile, come categoria D1 - Attività industriali con capannoni di produzione<sup>4</sup>. Ulteriormente è stato aggiunto alla TARI la TEFA.

Giova, infine, precisare che ai fini del calcolo tanto dell'IMU, quanto della TARI si è ipotizzata una rendita catastale, una superficie utilizzata e una ripartizione dell'utilizzo che rappresentano valori medi non rappresentativi di capannoni esistenti.

Scopo della ricerca, infatti, era identificare valori che potessero rappresentare uno strumento utile per effettuare una fondata comparazione. Invero, l'utilizzo di capannoni con valori fiscalmente rilevanti analoghi consente di imputare le differenze nel carico fiscale richiesto dai Comuni coinvolti esclusivamente alle politiche fiscali da questi adottate.

In merito invece alla rilevazione dell'indice di attrattività delle aree industriali, sono stati raccolti dati presso le imprese di quattro delle sei aree sopra considerate, vale a dire Cisterna di Latina, Aprilia, Cassino e Sora, tramite un questionario rivolto in modalità CAPI, ovvero alla presenza del ricercatore, sostanzialmente identico a quello utilizzato per i comuni oggetto di esame del I Rapporto. Successivamente, si è compiuta la consueta analisi dei bilanci comunali disponibili. La scelta delle quattro aree è stata effettuata tenendo in considerazione la densità di imprese per abitante nei sei comuni oggetto dell'indagine sui tributi locali.

Il presente *Quarto Rapporto (2023)* si struttura in continuità operativa con quanto già espresso nei precedenti tre Rapporti, individuando questa volta, quali nuove aree oggetto di analisi della regione Lazio, le provincie di Rieti e Viterbo.

Sotto il profilo fiscale si è proceduto innanzitutto ad individuare, in base alla normativa fiscale vigente e, quindi, per mezzo di un'analisi di tipo giuridico, i poteri municipali nell'applicazione dei tributi locali e si è proceduto a comprendere come essi vengono in concreto applicati mediante una simulazione sugli edifici-tipo. Ciò è stato funzionale a misurare quanto mediamente corrisposto per IMU e TARI (sul modello del Secondo e del Terzo Rapporto sulla fiscalità locale nel Lazio) dalle aziende nei comuni della Regione Lazio siti, come già anticipato, nella Provincia di Rieti (Cittaducale, Fara in Sabina e Rieti) e di Viterbo (Civita Castellana, Fabrica di Roma e Viterbo).

---

<sup>4</sup> Ai fini della presente ricerca sono state considerate le tariffe fisse e le tariffe variabili come riportate nelle delibere comunali.

Con riferimento all'analisi giuridica, questa si è sviluppata **in tre parti**.

È stata avviata, dal punto di vista metodologico, mediante l'approfondimento dei seguenti tributi locali: l'Imposta Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF e il Canone Unico, allo scopo di individuare lo stato dell'arte della normativa vigente, evidenziando, per ciascun prelievo, il presupposto, i soggetti attivi, la base imponibile, l'aliquota o la tariffa, le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dalla normativa statale e, eventualmente, quelle che possono essere previste dall'applicazione delle potestà comunali. L'analisi è stata svolta con riguardo alla disciplina vigente per il periodo d'imposta 2022.

Il **passaggio successivo** dell'analisi giuridica è stato, allora, quello di esaminare il concreto esercizio dei poteri comunali per il periodo d'imposta 2022 da parte dei Comuni inseriti nel campione di analisi. L'analisi è stata effettuata analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti relativi a ciascun tributo. L'analisi svolta ha permesso di elaborare una sintesi schematica, riportata per mezzo di apposite tabelle incluse presente lavoro, dalla quale emergono le caratteristiche di struttura e l'onerosità dei prelievi comunali.

Infine, si è proceduto alla misurazione dell'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa; a tal fine si è svolta un'analisi qualitativa e quantitativa della tassazione **IMU e TARI** effettuata su un 'capannone tipo', ripercorrendo il processo metodologico del Terzo Rapporto.

A tale proposito va precisato che nella raccolta dei dati relativi ai singoli Comuni campionati nel *Quarto Rapporto* è emersa un'irrilevanza rappresentativa dei dati catastali riferibili ai capannoni di tipo "piccolo" e di tipo "grande". Alla luce di ciò l'analisi in parola, diversamente da quanto accaduto per il *Terzo Rapporto*, è stata effettuata prendendo in riferimento esclusivamente le rendite "medie complessive" relative all'intera area oggetto di analisi.

Segnatamente, sono state individuate le seguenti rendite medie "complessive", valide per tutti i Comuni:

- 19.175€ per il capannone 'piccolo';
- 64.105 € per il capannone 'medio';
- 220.850 € per il capannone 'grande'.

Ai fini della TARI, si è ipotizzata un'area (superficie) media del capannone. In dettaglio, sono state individuate le seguenti aree medie (uguali per tutti i Comuni):

- un capannone “piccolo” avente una misura pari a 1.997 mq;
- un capannone “medio” avente una misura pari a 10.209 mq;
- un capannone “grande” avente una misura pari a 42.624 mq.

Si è poi stimata la presenza, nei predetti capannoni, di un magazzino in percentuale variabile (30%, 35% e 50%, rispettivamente per il capannone piccolo, medio e grande), esente da imposta. Su tali basi è stata calcolata la TARI.

Con riferimento alla superficie media del capannone “grande”, si evidenzia che, seppur la dimensione di 42.624 metri quadri non risulti effettivamente rappresentativa della dimensione dei capannoni “grandi” presenti nei territori dei comuni in analisi, per rigore metodologico e al fine di garantire un efficace confronto con i precedenti Rapporti, si è reso necessario acquisire ed utilizzare il dato su esposto. Si è consapevoli che esso, per le aree considerate, rappresenti una sovrastima della dimensione media dei capannoni di grandi dimensioni, ma, metodologicamente è funzionale a rendere confrontabile l'area oggetto questa volta di analisi con le aree analizzate nei precedenti Rapporti.

In merito invece alla rilevazione dell'indice di attrattività delle aree industriali si è voluto procedere in sostanziale continuità con le rilevazioni effettuate nei rapporti precedenti al fine di poter assicurare una comparabilità dei risultati e delle valutazioni che sono complessivamente ripresi in questa sede.

## 2. L'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa

### 2.1 IMU 2022

#### **Introduzione e presupposto impositivo**

L'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito, a far data dal periodo d'imposta 2012, sulla base dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Era integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), imposta quest'ultima successivamente abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 738), sicché oggi l'IMU può considerarsi un'imposta autonoma.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ovvero, di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Non rileva l'uso per cui sono destinati, sicché sono soggetti al prelievo anche quelli strumentali<sup>5</sup> o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa<sup>6</sup>.

#### **Fonti normative e soggetti attivi**

L'Imposta Municipale Unica è ora disciplinata dai commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

---

<sup>5</sup> Sono immobili strumentali quelli che ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUIR, sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. La stessa esclusione vale per gli immobili c.d. merce o gli immobili c.d. patrimonio.

Sono strumentali per destinazione quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Sono invece strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. anche se sono concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa.

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria-

Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/e del 2016 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/e del 2014.

<sup>6</sup> Art. 1, comma 740, della L. n. 160 del 2019.

I regolamenti dei Comuni forniscono la normativa secondaria di integrazione. Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento in materia.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote che i singoli Comuni possono modificare ed è dovuta al Comune all'interno del quale, in tutto o in prevalenza, sono ubicati gli immobili.

Regole particolari sono tuttavia previste con riguardo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito, determinato con aliquota dello 0,76%, spetta allo Stato<sup>7</sup>.

### **Soggetti passivi**

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile (per quanto qui di interesse, persona giuridica o altro ente), il titolare di un diritto reale inerente al bene (quale usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) e il locatario in base a un contratto di *leasing*, dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

### **Base imponibile**

Con riguardo alla determinazione della base imponibile, essa è costituita dal valore degli immobili; a tale proposito, occorre distinguere a seconda che l'immobile rientri nella categoria dei *fabbricati*, delle *aree fabbricabili* ovvero dei *terreni agricoli*.

- *Fabbricati*:

Per calcolare la base imponibile dei fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei moltiplicatori riportati nella tabella che segue, variabili a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Di seguito si darà conto delle regole speciali previste per tale categoria di immobili con riguardo alla determinazione delle aliquote e ai beneficiari del maggior gettito.

<sup>8</sup> Art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stessa stima diretti macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

<b>Gruppo/Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
A (tranne A/10)	160
A/10	80
Da B/1 a B/8	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Da D/1 a D/10 (tranne D/5)	65
D/5	80

Con riguardo ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e posseduti da imprese (come, ad esempio, stabilimenti e capannoni industriali), purché essi risultino distintamente contabilizzati in bilancio, la base imponibile è calcolata sommando il costo di acquisto ai costi incrementativi, moltiplicando, poi, il risultato, per il coefficiente di rivalutazione di 1,04<sup>9</sup>.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 Codice dei beni culturali<sup>10</sup>.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- *Aree fabbricabili*

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici<sup>11</sup>. Nel determinare il valore venale, occorre tenere conto di una serie di elementi: la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per eventuali lavori di adattamento del

<sup>9</sup> Aggiornato da ultimo, per il 2023, con il D. M. 9 maggio 2022.

<sup>10</sup> I fabbricati interessati dall'agevolazione possono essere di proprietà:

- di enti pubblici, enti territoriali, persone giuridiche private senza fine di lucro ed enti ecclesiastici;
- di altri soggetti.

La presenza dell'interesse storico, e la conseguente applicazione della riduzione della base imponibile, va comunicata all'Ufficio presentando la dichiarazione IMU entro i termini di legge indicando i dati identificativi del fabbricato, il valore imponibile (senza riduzione) e barrando l'apposita casella prevista per i fabbricati di interesse storico.

<sup>11</sup> Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

terreno necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

È nella disponibilità dei Comuni indicare periodicamente, tramite delibera consiliare, i valori venali delle aree fabbricabili, affinché risultino quali parametri di raffronto ai fini dell'accertamento<sup>12</sup>.

#### - *Terreni agricoli*

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, iscritto in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.

#### **Aliquote**

L'aliquota<sup>13</sup> base dell'imposta è pari allo 0,86%, che i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento fino all'1,06%, e in diminuzione fino ad azzerarla<sup>14</sup>.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI.

A decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU solo limitatamente a fattispecie individuate da un apposito decreto del MEF di prossima emanazione e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Qualora il soggetto passivo versi un'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito dal Comune, egli non è soggetto ad accertamento. Al contrario, nel caso in cui il valore venale considerato dal soggetto risulti inferiore, il Comune è autorizzato a chiedere un accertamento, contestando il maggior valore, e a richiedere il pagamento della differenza. Spetta al soggetto passivo l'onere di fornire la prova contraria.

<sup>13</sup> Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (conversione D. L. rilancio).

<sup>14</sup> Il Comune può diminuire fino all'azzeramento in tutti i casi tranne per gli immobili iscritti nella categoria catastale D, in quanto l'aliquota minima è dello 0,76%, percentuale quest'ultima riservata allo Stato.

<sup>15</sup> Il decreto del MEF, che doveva essere approvato entro lo scorso 29 giugno 2020, non risulta ad oggi ancora emanato, ma il vuoto normativo può essere colmato facendo riferimento alle indicazioni contenute nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020; pertanto fino alla data in cui sarà emanato il suddetto decreto ministeriale, i Comuni potranno continuare a poter differenziare liberamente le aliquote IMU, nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e la delibera potrà essere assunta senza particolari formalità, esattamente come per gli anni precedenti.

La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere dall'anno d'imposta successivo al 2021<sup>16</sup>.

In tema di aliquote sussistono già talune eccezioni, che riguardano:

- i terreni agricoli, ai quali è applicata un'aliquota base dello 0,76%;
- gli immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, la cui aliquota è modificabile dai Comuni in diminuzione al massimo fino allo 0,76%; con riguardo a tali immobili, il maggior gettito che eventualmente risulta dall'applicazione di un'aliquota superiore allo 0,76% spetta ai Comuni (la restante parte del gettito, come anticipato, spetta allo Stato);
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui aliquota è pari allo 0,1%, che i Comuni possono solo ridurre fino ad azzerarla<sup>17</sup>;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai quali si applica un'aliquota dello 0,1%, che i Comuni possono aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino ad azzerarla<sup>18</sup>. Questi immobili risulteranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

### **Riduzioni ed esenzioni**

L'imposta, calcolata secondo l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Risultano esenti al pagamento dell'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni<sup>19</sup>:

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5-*bis*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;

---

<sup>16</sup> Per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020.

<sup>17</sup> Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali fabbricati risultavano esenti dall'imposta dall'anno 2014.

<sup>18</sup> Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>19</sup> Sono parimenti esenti *ex art. 1, comma 759, legge n.160 del 2019*: gli immobili posseduti dallo Stato, dei comuni, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinata esclusivamente ai compiti istituzionali e i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9.

- gli immobili posseduti e utilizzati da soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 504<sup>20</sup>.

Sono inoltre esenti<sup>21</sup> i terreni agricoli nei seguenti casi:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni che rientrano in aree montane o di collina<sup>22</sup>;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

I Comuni, inoltre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in favore delle seguenti fattispecie:

- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

### **Deducibilità**

L'IMU inerente agli immobili esclusivamente strumentali è deducibile, ai fini IRES e IRPEF, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, in misura pari al 70%<sup>23</sup>. L'IMU non è deducibile, invece, ai fini IRAP.

Nel dettaglio, possono dedurre l'IMU:

- imprese individuali e familiari;
- professionisti, compresi gli studi professionali;
- le società e gli enti commerciali;
- gli enti non commerciali (limitatamente al tributo pagato sugli immobili relativi all'attività commerciale esercitata);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciale nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

La deducibilità è ammessa nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento.

---

<sup>20</sup> Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

<sup>21</sup> I fabbricati merce saranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

<sup>22</sup> Si rimanda alla Circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

<sup>23</sup> Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nella legge di bilancio 2020, è stata, inoltre, prevista un'applicazione per gradi<sup>24</sup> della massima deducibilità del costo, prevedendo che le disposizioni relative alla deducibilità dell'IMU, dell'IMI (Imposta Municipale Immobiliare) e dell'IMIS (Imposta Municipale Immobiliare Semplice) abbiano effetto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

### **Dichiarazione e versamento**

I soggetti passivi, come principio generale, presentano la dichiarazione IMU al Comune all'interno del quale sono ubicati gli immobili utilizzando l'apposito modello soltanto se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti, ovvero qualora le variazioni non siano conoscibili al Comune.

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile ovvero in cui si sono verificate modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta<sup>25</sup>.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate di pari importo. La prima, con scadenza il 16 giugno, è calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda, con scadenza il 16 dicembre, viene versata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso ed è calcolata sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune sul sito informatico dell'ente il 28 ottobre di ciascun anno. Resta comunque nella facoltà del contribuente corrispondere l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la deducibilità al 50% per il 2019 dell'IMU, questa percentuale è passata al 60% per gli anni 2020 e 2021, infine aumentata al 100% a partire dal 2022.

<sup>25</sup> Le modalità di computo sono disciplinate dall' art. 1, commi 761 e ss., Legge n. 160 del 2019.

<sup>26</sup> La legge di bilancio 2021 ha previsto una agevolazione per i settori del turismo, per gli alberghi e gli spettacoli, prevedendo che è cancellata la prima rata e non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2021 relativa a:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

---

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli risultano esenti dall'IMU per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

## 2.2 TARI 2022

### **Introduzione e presupposto impositivo**

La TARI (tassa sui rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È stata istituita a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Era integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), imposta quest'ultima successivamente abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 738), sicché oggi la TARI può considerarsi un'imposta autonoma.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

### **Fonti normative e soggetti attivi**

Istituita quale tributo facente parte della IUC, la TARI è essenzialmente disciplinata dall'art. 1, commi 639 e 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)<sup>27</sup> ed è dovuta al Comune all'interno del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari.

La sua disciplina è integrata da nozioni derivanti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il c.d. Testo Unico in materia ambientale.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

### **Soggetti passivi**

Il soggetto passivo della TARI è chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani; qualora vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

---

<sup>27</sup> Nonostante la IUC sia stata abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state fatte salve le disposizioni relative alla TARI.

## **Classificazione rifiuti**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è stata modificata la disciplina del Testo Unico Ambiente con riferimento alle nozioni di tributi.

L'intervento normativo è stato commentato analiticamente dalla circolare congiunta 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) secondo la quale le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. Ciò è ritenuto comportare che:

- *le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;*
- *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del d.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;*
- *sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;*
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, legge n. 147 del 2013, ma anche il comma 10 dell'art. 238, T.U. dell'Ambiente, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

## **Base (superficie) imponibile**

La base imponibile si identifica nella superficie delle unità immobiliari.

Più precisamente, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani<sup>28</sup>; nel determinare tale superficie non si

---

<sup>28</sup> Art. 1, comma 641, primo periodo, legge n. 147 del 2013.

tiene conto di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

### **Aliquote (tariffe)**

La TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare.

Le tariffe vengono determinate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento<sup>29</sup>.

La determinazione delle tariffe avviene sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio e approvato dal Consiglio stesso, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale del costo dei servizi, nel calcolo del quale il Comune, a partire dal 2018, deve tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

La tariffa TARI è composta da una parte fissa e da una variabile; la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, mentre la seconda è applicata in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione<sup>30</sup>.

A tale proposito, occorre distinguere a seconda che si tratti di utenze domestiche ovvero non domestiche. Per quanto qui di interesse, con riguardo a quest'ultime, per individuare la quota fissa della tariffa TARI, si devono applicare alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione<sup>31</sup>. Per la determinazione della quota variabile, invece, il Comune deve strutturare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; in alternativa, applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Ai fini della determinazione della tariffa TARI si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

<sup>30</sup> Il 31 ottobre 2019 è stata pubblicata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la delibera n. 443 concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)". Con ciò, viene superato il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, almeno per la parte relativa ai criteri di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

<sup>31</sup> Si veda il punto 4.3, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si specifica che i Comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.

<sup>32</sup> Si veda il punto 4.4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Se i Comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di prevedere, in sostituzione della TARI,

## **Riduzioni ed esenzioni**

Con riguardo alla disciplina delle riduzioni, ve ne sono alcune previste in via specifica dalla normativa primaria e altre la cui previsione dipende dalla discrezionalità dei singoli Comuni.

Una riduzione *ex lege* è prevista per:

- le zone in cui non è effettuata la raccolta, dove la TARI è corrisposta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; in ogni caso, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa;
- il caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o effettuazione dello stesso in grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso, l'imposta è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;
- il produttore di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani avviati al riciclo.

Inoltre, il Comune può prevedere, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di<sup>33</sup>:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Il Comune è anche autorizzato a stabilire altre riduzioni o esenzioni e, in tal caso, possono essere disposte autorizzazioni di spesa per la relativa copertura, dovendo questa essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

---

l'applicazione della TARIP. Si tratta di una tariffa anch'essa distinta in una componente fissa e una variabile, che è gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del T.U. dell'Ambiente, come anticipato, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, se li avviano al recupero<sup>34</sup>.

### **Deducibilità**

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TARI, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

### **Dichiarazione e versamento**

Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni tali da far risultare un diverso ammontare del tributo; in caso contrario, il soggetto deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in cui sono intervenute dette modificazioni.

### **Addizionale TEFA**

Da ultimo, occorre considerare che è correlato alla TARI il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ed è anch'esso commisurato alla superficie degli immobili assoggettati alla TARI.

L'addizionale TEFA, anziché al Comune, è dovuta alla Provincia ed è calcolata applicando all'importo della TARI la percentuale deliberata dalla giunta provinciale in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5%.

---

<sup>34</sup> Per dimostrare l'avvio occorre produrre un'apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

## 2.3 Addizionale comunale all'IRPEF 2022

### **Introduzione e presupposto impositivo**

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è dovuta da coloro, da cui, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero. Nel dettaglio sono esclusi:

- i contribuenti soggetti a IRES;
- i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dell'IRPEF, soggetti a imposizione sostitutiva o a tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, non supera i 12€<sup>35</sup>.

### **Fonti normative e soggetti attivi**

L'addizionale comunale all'IRPEF è principalmente disciplinata dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e da ultimo l'art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>36</sup>.

È dovuto al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

### **Soggetti passivi**

Il soggetto passivo dell'addizionale è il contribuente dal quale risulta dovuta l'IRPEF.

---

<sup>35</sup> Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

<sup>36</sup> Dall'anno 2022 sono previste alcune modifiche, i commi da 2 a 4 dell'articolo 1, della legge n. 234/2021 stabiliscono che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito, che sostituiscono i cinque della normativa vigente fino al 31 dicembre 2021.

La risoluzione n. 2 del 1 febbraio 2022 del MEF sottolinea che le Regioni che intendono mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale, non sono tenute ad assolvere agli adempimenti trattenuti e possono, quindi, già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo, attraverso l'apposita applicazione disponibile all'area riservata del portale del Federalismo fiscale.

Diversa è l'ipotesi in cui l'ente territoriale abbia modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In questa specifica fattispecie qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell'articolazione degli scaglioni dell'IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell'addizionale regionale per l'anno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

### **Base imponibile**

La base imponibile dell'addizionale comunale all'IRPEF è costituita dal reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

### **Aliquote**

Per quanto qui di interesse, i Comuni possono deliberare un'aliquota fra lo 0,0% e l'0,8% (0,0%-0,9% il comune di Roma Capitale). In caso di mancato rispetto del patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali, l'aliquota è aumentata ulteriormente dello 0,3%, anche nel caso in cui il comune interessato abbia fissato l'aliquota nella misura massima dello 0,8%.

È possibile che il Comune deliberi più aliquote; tuttavia, in tal caso, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi nel rispetto del principio di progressività.

### **Riduzioni ed esenzioni**

In aggiunta alla predetta facoltà di stabilire un'aliquota pari a 0%, i comuni possono deliberare una soglia di esenzione, al superamento della quale l'aliquota dell'addizionale comunale va applicata all'intero reddito complessivo.

### **Dichiarazione e versamento**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato mediante un sistema di acconto e saldo. L'addizionale è dichiarata dal contribuente unitamente all'IRPEF.

## 2.4 Canone Unico 2022

### **Introduzione**

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

- il primo di portata generale, che ai sensi dei **commi 816 - 836** colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato – c.d. **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**;
- il secondo di carattere settoriale regolato dai successivi **commi 837 - 847** per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI) – c.d. **Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**<sup>37</sup>.

---

#### <sup>37</sup> **Presupposto impositivo**

Presupposto del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### **Fonti normative e soggetti attivi**

La disciplina del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati è riconducibile all'art.1, commi 837-847 legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale canone è istituito da comuni e città metropolitane (soggetti attivi dell'imposta). Esso si applica in deroga alle disposizioni concernenti il sopra analizzato canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie e sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

#### **Soggetti passivi**

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

#### **Base imponibile**

Il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati si applica in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### **Tariffe**

La misura del canone è determinata dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Tale canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, sicché la sua introduzione ha comportato l'abrogazione di diversi tributi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

### ***Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria***

#### **Presupposto impositivo**

Presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- 1) l'occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, nonché l'occupazione degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (art. 1, comma 819, lett. a), Legge di Bilancio 2020);**

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente (comma 841):

<b>Classificazione di Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Ove (comma 842) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

<b>Classificazione di Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

#### **Riduzioni ed esenzioni**

Rimane ferma la possibilità per tali enti di prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, o aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe previste.

Inoltre, per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale, sia applicata una riduzione del canone complessivo in una forbice compresa tra il 30 al 40 per cento.

#### **Dichiarazione e versamento**

A differenza della previsione afferente al Canone Unico per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone dei mercati può essere riscosso con la sola modalità di cui all'articolo 5, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con le altre modalità previste dal medesimo codice<sup>37</sup>.

**2)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, mediante impianti installati non solo su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, ma anche su aree e suoli privati qualora siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (**art. 1, comma 819, lett. b), Legge di Bilancio 2020**).

L'applicazione del prelievo dovuta dalla diffusione dei messaggi pubblicitari esclude, assorbendolo, l'applicazione del prelievo dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

### **Fonti normative e soggetti attivi**

La disciplina del Canone Unico è riconducibile all'art.1, commi 816-836 legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'istituzione di questo nuovo canone è di competenza non solo dei Comuni, ma anche delle Province e delle Città metropolitane<sup>38</sup>.

### **Soggetti passivi**

Il soggetto tenuto al pagamento del Canone Unico è il titolare della concessione o dell'autorizzazione all'uso del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, con la previsione che, anche in assenza di titolo, il canone è comunque dovuto (sia nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, sia nel caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari).

Solo, nell'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

---

<sup>38</sup> I Comuni devono redigere ed approvare il relativo regolamento sul canone unico patrimoniale e devono disciplinare una serie di materie:

- l'autorizzazione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e l'installazione delle tabelle o insegne (tranne quelle installate solo nelle proprietà private senza sporgere sul suolo pubblico). Se le insegne (o tabelle), seppur installate nel muro del fabbricato (di proprietà privata), sporgono sul marciapiede pubblico, sono soggette ad autorizzazione comunale;
- l'individuazione dei tipi di impianti pubblicitari suscettibili di autorizzazione e quelli che, invece, non possono essere autorizzati all'installazione nel territorio comunale;
- il numero massimo di impianti che il Comune può autorizzare o la relativa superficie degli stessi;
- i criteri per l'adozione del piano generale degli impianti (vi è l'obbligo solo per gli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti). Se il piano è stato già adottato dal Comune, basta richiamarlo nel regolamento, inserendo, se del caso, anche i riferimenti del provvedimento con cui è stato adottato;
- la grandezza degli impianti, espressa in mq, che l'ente ha destinato per le pubbliche affissioni;
- le indicazioni sui modi in cui bisogna effettuare le dichiarazioni relative alle pubbliche affissioni o installazioni dei mezzi pubblicitari;
- le esenzioni o riduzioni che il Comune desidera applicare sia secondo quanto disposto con la predetta legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, che eventuali altre riduzioni che l'ente desidera deliberare;
- le indicazioni sulle eventuali occupazioni abusive.

### **Base imponibile (superficie)**

Il Canone è determinato per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020) in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni<sup>39</sup>.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Bisogna distinguere la modalità di diffusione del messaggio, ossia tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, perché vi è una tariffa differente.

Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a 1 mq si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a 300 cmq, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.

Per i mezzi pubblicitari di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

<sup>40</sup> D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7.

## Tariffe

Le tariffe, valide per entrambi i presupposti (occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari) e fermo l'assorbimento dell'imposta sull'occupazione di suolo pubblico nell'imposta sulla pubblicità, sono state fissate con dall'art. 1, commi 826 e 827, Legge di Bilancio 2020.

Le norme primarie (comma 826) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall'ente che istituisce il canone purché assicuri all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Ne discende che l'ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Essa varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni.

Nel caso di occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari protratta **per l'intero anno solare** la tariffa è la seguente:

<b>Classificazione di Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Ove (**comma 827**) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

<b>Classificazione di Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000

abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

### **Riduzioni ed esenzioni**

Vi sono riduzioni *ex lege*<sup>41</sup> che devono essere necessariamente applicate dal Comune, anche in assenza del loro inserimento nel regolamento comunale, e sono elencate nel comma 833, mentre altre riduzioni accordate dai Comuni, sono disciplinate dai commi 832 e 834.

Nel dettaglio, in base al comma 832, gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- a) eccedenti i 1000 mq;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici<sup>42</sup>;
- c) per spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

Quanto alle esenzioni di cui al comma 833, esse sono fissate fattispecie esenti *ex lege*, ossia esoneri che devono essere applicati automaticamente. Ai fini che qui rilevano, si ricordano, tra le altre, sono esenti:

-le occupazioni occasionali con durata non superiore a quella indicata nei regolamenti di polizia locale;

-le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici quando, all'atto della concessione o successivamente, è prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa.

-le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

---

<sup>41</sup> Ad esempio, si ricorda che particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo: in tal caso la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

<sup>42</sup> Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può estendere la portata della norma esentativa.

-i messaggi pubblicitari relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

-i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, per quanto concerne la pubblicità relativa alla sola attività esercitata dall'impresa di trasporto;

-entro certi limiti, i marchi presenti su macchinari e attrezzature, ed in particolare sulle gru di cantiere, a fronte delle dimensioni del marchio contenente la denominazione della ditta produttrice.

A tali marchi, infatti, è stata riconosciuta, da parte dei Comuni, valenza pubblicitaria, anche in ragione del fatto che il medesimo, generalmente, è apposto sul braccio della gru e riporta la scritta con la denominazione dell'impresa produttrice, con caratteri grafici uguali a quelli del logo che compare anche sul sito della ditta stessa;

-le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

Il Comune ha potere di ampliare numero esenzioni. In particolare, ai sensi del comma 834, gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

### **Dichiarazione e versamento**

In merito agli obblighi dichiarativi, occorre tenere presente quanto stabilito dal comma 835, ossia che «*La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo*»<sup>43</sup>.

L'obbligo dichiarativo dovrà essere previsto solo quando l'utente non ha a suo carico alcun adempimento, in grado di far conoscere la propria situazione all'ente impositore. Questo può accadere quando vengono esposti messaggi pubblicitari che non necessitano di autorizzazioni specifiche<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Tale previsione, peraltro, deve essere letta all'interno dei principi che reggono il rapporto di collaborazione fra utente ed ente impositore, primo tra tutti il dettato del comma 1, del più volte citato articolo 52, del d.lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale ogni disposizione regolamentare deve essere scritta «nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti».

<sup>44</sup> Tale fattispecie si realizza, ad esempio, qualora un negoziante esponga un messaggio pubblicitario sulla vetrina o quando il bar utilizza sedie dotate di un marchio conosciuto. In queste circostanze, l'imprenditore o comunque il soggetto che diffonde un messaggio pubblicitario, sarà tenuto a presentare la dichiarazione all'ufficio comunale deputato a questo servizio, possibilmente utilizzando un modello messo a disposizione sul sito istituzionale dell'ente.

### **Disposizioni periodo COVID-19**

La Legge di Bilancio 2022<sup>45</sup> all'art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.

La recente disposizione derogatoria conferma così il complesso delle norme agevolative previste dal D. L. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Sostegni bis<sup>46</sup> ha inoltre introdotto un credito d'imposta connesso al suo pagamento.

Il credito d'imposta è riconosciuto per il 2021<sup>47</sup> in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto, nel 2021, a titolo di Canone Unico per un periodo non superiore a sei mesi<sup>48</sup>.

La definizione delle disposizioni attuative del tax credit è rimessa a un provvedimento a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>49</sup>

Si ricorda, peraltro, che, sempre in relazione all'emergenza epidemiologica, la legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso sino al 31 marzo 2022 l'esonero dal pagamento del canone in discussione a favore di alcune tipologie di attività economiche, in particolare gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande.

---

<sup>45</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<sup>46</sup> D.L. 73/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021.

<sup>47</sup> Nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

<sup>48</sup> L'attuazione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti c.d. "*de minimis*".

<sup>49</sup> Cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258.

## 2.5 L'esercizio in concreto dei poteri da parte dei Comuni

Di seguito è effettuata l'analisi dei poteri comunali per il periodo d'imposta 2022 da parte dei Comuni inseriti nel campione di analisi. L'analisi è stata effettuata analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti relativi a ciascun tributo. L'analisi svolta ha permesso di elaborare una sintesi schematica, riportata per mezzo di apposite tabelle incluse presente lavoro, dalla quale emergono le caratteristiche di struttura e l'onerosità dei prelievi comunali.



Aliquota fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,10%	0%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0%	
Aliquota terreni agricoli	0,76%	0%	0%	0%	0%	0%	1,06%	0%	
Aliquota fabbricati iscritti nelle categorie catastali D	0,86%	1,06%	(ad esclusione della categoria catastale D/3 la cui aliquota è 1,06%)	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	(aliquota applicata anche ad altri immobili categoria C)	
Aliquota immobili ed "di peggio"	0,50%	0,60%	0,60%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,41%	
Aliquota aree fabbricabili	0,86%	0,86%	1,06%	1,06%	1,06%	1,14%	0,99%		
Aliquota immobili e fabbricati locati o concessi in comodato d'uso gratuito	0,86%	0,86%	0,80%	1,06%	0,86%	1,14%	1,01%		
Aliquota altri fabbricati	0,86%	1,06%	0,97%	1,06%	1,06%	1,14%	1,06%		
Riduzioni ed esenzioni	<p>È prevista una riduzione <i>ex lege</i> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli immobili locati a canone concordato, per i quali l'imposta è ridotta al 75%;</li> <li>i fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali la base imponibile è ridotta del 50%;</li> <li>i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la base imponibile è ridotta del 50%.</li> </ul>								
	<p>Con riguardo ai fabbricati sono esenti, <i>ex lege</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9;</li> <li>i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 3-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;</li> <li>gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, ossia utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, et similia;</li> <li>gli immobili riservati nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli teatrali esenti dall'ITLUV per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li> <li>i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali vengono effettuati, dalla stessa, interventi di incasso recupero, come previsto dall' art. 3, lett. c, d, f, del d.P.R. 380/2000, a partire dalla data di ultimazione dei lavori;</li> <li>i fabbricati delle cooperative edilizie fin quando non vengono assegnati;</li> <li>i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</li> </ul>								
<p>Con riguardo ai terreni sono esenti, <i>ex lege</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li> <li>i terreni agricoli a insostituibile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile;</li> <li>i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;</li> <li>i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;</li> </ul>									

TARI 2022

	Comune di Citraducule	Comune di Ciria Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo												
<b>Presupposto</b>	Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso abitivi e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati																	
<b>Soggetti attivi</b>	Comune allineamento del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari																	
<b>Soggetti passivi</b>	Possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso abitivi e suscettibili di produrre rifiuti urbani																	
<b>Base imponibile</b>	Superficie delle unità immobiliari calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani																	
<b>Tariffe<sup>3</sup></b>	<i>Fissa al mq(€)</i>	<i>Variabile (€)</i>	<i>Totale (€)</i>	<i>Fissa al mq(€)</i>	<i>Variabile (€)</i>	<i>Totale (€)</i>	<i>Fissa al mq(€)</i>	<i>Variabile (€)</i>	<i>Totale (€)</i>	<i>Fissa al mq(€)</i>	<i>Variabile (€)</i>	<i>Totale (€)</i>						
Tariffe Autonomie e maggiorazioni senza alcuna vendita diretta	1,16	1,69	2,85	0,20	1,44	1,64	0,99	1,05	2,04	0,40	0,97	1,37	1,26	2,51	3,77	1,16	1,50	2,60
Tariffe Campi, distribuzioni carburanti, impianti sportivi	1,81	2,63	4,43	0,35	2,44	2,79	1,71	1,78	3,48	0,56	1,38	1,94	1,91	3,66	5,37	1,16	1,71	2,87
Tariffe Espozioni, autorisori	1,23	1,81	3,06	0,26	1,84	2,11	0,76	0,79	1,55	0,42	1,04	1,46	1,36	2,76	4,12	1,16	1,80	2,96
Tariffe Alberghi con ristorante	3,53	3,17	8,72	0,51	3,59	4,10	2,49	2,61	5,10	1,21	2,98	4,19	2,59	4,29	6,88	2,09	2,98	5,07
Tariffe Alberghi senza ristorante	2,66	3,87	6,53	0,56	3,96	4,52	1,96	2,05	4,01	0,90	2,23	3,13	2,30	3,37	5,67	1,64	2,34	3,98
Tariffe Case di cura e riposo	3,28	4,78	8,06	0,42	2,96	3,38	2,05	2,16	4,21	0,67	1,67	2,34	2,59	3,31	7,90	1,72	2,46	4,18

<sup>3</sup> Sono considerate le categorie di utenze non domestiche di maggiore interesse ai fini del presente lavoro.

TARI 2022

	Normativa statale	Comune di Citraduciale			Comune di Civita Castellana			Comune di Fabrica di Roma			Comune di Fara in Sabina			Comune di Rieti			Comune di Viterbo		
Tariffe Opere di	In alternativa, la normativa primaria permette al comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa TARI in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo dei servizi, sui rifiuti. In tal caso, si intende moltiplicare il costo del servizio previsto per l'anno successivo, calcolato in base all'unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di ponderazione quantitativa e qualitativa di rifiuti.	3,80	5,53	9,33	0,39	2,72	3,11	1,89	1,98	3,87	1,29	3,18	4,48	2,37	10,14	12,51	2,32	3,60	5,92
Tariffe Uffici e agenzie		3,28	4,78	8,06	0,70	4,88	5,58	2,24	2,34	4,58	1,12	2,75	3,87	2,35	7,11	9,46	2,84	3,60	6,44
Tariffe Studi professionali		3,28	4,78	8,06	0,61	4,27	4,88	2,24	2,34	4,58	1,12	2,75	3,87	2,49	5,11	7,60	2,50	3,55	6,05
Tariffe Banche ed istituti di credito		1,92	2,78	4,70				1,18	1,23	2,41	0,65	1,60	2,25						
Tariffe Attività artigianali tipo botteghe, panocchiari, barbieri ed estetisti		2,50	3,64	6,14	0,46	3,25	3,71	2,26	2,37	4,63	0,85	2,10	2,95	2,71	3,37	8,08	2,90	3,30	6,20
Tariffe Attività industriali con capannoni di produzione		1,99	2,89	4,88	0,42	2,91	3,33	0,74	0,77	1,51	0,46	1,13	1,59	2,13	4,42	6,55	1,18	1,67	2,85
Tariffe Attività artigianali di produzione beni specifici		1,97	2,86	4,83	0,42	2,92	3,34	0,99	1,05	2,04	0,33	1,19	1,52	2,13	4,35	6,48	1,28	1,81	3,09
Tariffe Diagnostiche e miglior abito		1,65	2,40	4,05	0,35	2,45	2,80	1,71	1,79	3,50	1,39	3,42	4,81	2,15	10,90	13,05	1,43	2,04	3,47
Addizionale IERFA	1% - 5%	5%			5%			5%			5%			5%			5%		
Riduzioni esenzioni	È prevista una riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta, dove la TARI è corrisposta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta esistente nella zona perimetrate o di fatto servite, in ogni caso, il tributo, in base a quanto stabilito dal comune, è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa.	Nella determinazione della superficie tassabile dalle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via comunitaria e nettamente perimetrate, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui mantenimento sono tenuti a provvedere a			In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dallo stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una			Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, se individuate e perimetrate nel regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il tributo è ridotto in percentuale che viene determinata in maniera graduale, in relazione alla distanza dai terreni privati connessi			In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dallo stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione								

TIARI 2022

Normativa statale	Comune di Cittaducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabricia di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo	
<p>È prevista una riduzione della parte variabile della tariffa per il produttore di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani se dimostrata di aver arrivato tali rifiuti al modo, in tal caso, il</p>	<p>proprie spese i restanti produttori. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, macrologicamente restanti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area destinata allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.</p> <p>- Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agromontane e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, al sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di radiologia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano</p>	<p>situazione incoerenza dell'autorità sanitaria di danno o periodo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.</p> <p>Sono esclusi dalla tassazione:</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio halla ecc.;</p> <p>d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici ed anche interclusi da tabule restrittive;</p>	<p>affermazione dal più vicino punto di raccolta: da 500 a 1000 mt, spetta una riduzione pari al 60%; da 1001 mt in poi, spetta una riduzione pari al 70%.</p> <p>La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche (allegato A del presente Regolamento) può essere ridotta a consuntivo, unicamente nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver arrivato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò adibita, che ha effettuato l'attività di riciclo. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati arrivata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune.</p> <p>Il tributo è ridotto del 15 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma incoerente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a 183 giorni all'anno. In caso di apertura o trattamento di attività</p>	<p>sanitari di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.</p> <p>La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma incoerente è ridotta del 10%, a condizione che</p> <p>- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;</p> <p>- le condizioni di cui sopra autorizzate amministrativa rilasciata dai competenti organi.</p> <p>Sono esclusi dalla tassazione:</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle</p>	<p>hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di</p> <p>Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle</p>	<p>Sono esclusi dalla tassazione:</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle</p>	<p>Sono esclusi dalla tassazione:</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle</p>

Normativa statale	Comune di Citredducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabricia di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p>comune, tramite regolamento, disciplina alcune riduzioni della quota variabile della tariffa TARI, che risultano proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati arrivati al riciclo.</p>	<p>presanzi affetti da malattie infettive.</p> <p>Relativamente ad alcune attività (laboratori di analisi e fidejuramenti), qualora sia documentata una consistente produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommaramente difficoltoso individuare le superfici esposte da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di addebitamento indicate nel seguente elenco:</p> <p>a) laboratorii di analisi: 15%; b) fidejuramenti: 30%.</p> <p>Non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>i) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali, vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;</p>	<p>e) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) aree a terra costituite da strutture motorili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali; le aree su cui insiste l'impianto di Irraggio degli automezzi;</p> <p>g) Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal Irraggio; zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</p> <p>h) Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arretrati e in relazione ai quali risultino rilasciati atti assenti o autorizzanti per l'esercizio di attività;</p> <p>Non sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree</p>	<p>commercianti nel centro storico (come definito all'interno del P.R.C.) spetta una riduzione del 50% per i primi tre anni.</p> <p>Non sono soggetti al tributo:</p> <p>a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restituirlo o edificare, ristrutturazione ed ampliamento del periodo della data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;</p> <p>d) le aree impraticabili o inaccessibili da stabile recinzione ed anche le aree adibite in via esclusiva al</p>	<p>rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver arrivato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente arrivati al riciclo, come risultate da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti prodottibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti arrivati al riciclo ed i coefficienti (K<sub>RI</sub>) previsti dal Comune per la specifica attività. La riduzione non può superare l'80 % della quota variabile.</p>	<p>dell'azione in ordine agli impianti sportivi, in superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio, badminton, ecc.;</p> <p>d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici ed anche le aree impraticabili o inaccessibili da stabile recinzione;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) aree a terra costituite da strutture motorili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali; le aree su cui insiste l'impianto di Irraggio degli automezzi;</p> <p>g) Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal Irraggio; zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</p> <p>h) Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arretrati e in relazione ai quali risultino rilasciati atti assenti o autorizzanti per l'esercizio di attività;</p>	<p>attività quali ballo, biliardo, calcio, badminton, ecc.;</p> <p>d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici ed anche le aree impraticabili o inaccessibili da stabile recinzione;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) aree a terra costituite da strutture motorili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali; le aree su cui insiste l'impianto di Irraggio degli automezzi;</p> <p>g) Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal Irraggio; zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</p> <p>h) Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arretrati e in relazione ai quali risultino rilasciati atti assenti o autorizzanti per l'esercizio di attività;</p> <p>Nella determinazione della superficie assegnabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via combinata e prevalente, rifiuti speciali, ai cui</p>

TARI 2022

Normativa statale	Comune di Cristoforo Colombo	Comune di Citta Castellana	Comune di Fabbrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p>Il comune può prevedere, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.</p>	<p>Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla manovra dei veicoli nei parcheggi dei supermercati, ipermercati e centri commerciali, mentre sono soggetti alla tassa gli stalli, coperti</p> <p>e scoperti, destinati alla sosta, anche se gratuiti, fatta salva la prova contraria fornita dai contribuenti sull'idoneità a produrre rifiuti;</p>	<p>scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contenuta produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale del 30%, per la seguente tipologia di attività economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavanderie e tintorie;</li> <li>- Laboratori fotografici, elografici;</li> <li>- Officine auto, elettrano;</li> <li>- Laboratori analisi;</li> <li>- Laboratori dentistici, odontotecnici;</li> <li>- Carrozzerie, seggerie;</li> <li>- Laboratori dentistici, odontotecnici;</li> <li>- radiologici;</li> <li>- Aziende meccaniche;</li> <li>- Commisti;</li> </ul>	<p>transito o alla sosta gratuita dei veicoli.</p> <p>- Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilati (qualora sia documentata una contenuta produzione di rifiuti urbani o assimilati o di sostanze comunque non confondibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività produttive diversamente connesse alla produzione agricola 70%;</li> <li>- attività di produzione di prodotti chimici, farmaceutici e concimi 35%;</li> <li>- attività di produzione e/o assemblaggio macchine e/o officine meccaniche, elettrano e/o lavorazioni prodotti metallici, siderurgici</li> </ul>	<p>b) le aree scoperte pertinenze o accessorie a edifici abitazioni;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, urina, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservata alle attività quali ballo, biliardo, calcio, badminton ecc.;</p> <p>d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici ed anche le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) aree a terra costituite da strutture motoribili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;</p> <p>g) le aree stabilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli all'area di servizio e del lavaggio; zone di transito e manovra degli autoveicoli altrimenti</p>	<p>- Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilati (qualora sia documentata una contenuta produzione di rifiuti urbani o assimilati o di sostanze comunque non confondibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavanderie a secco e tintorie non industriali 30%;</li> <li>- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommati 30%;</li> <li>- elettrano 50%;</li> <li>- caseifici, carniere sociali 30%;</li> <li>- falegnamerie, fondassi, lavorazioni ceramiche, smaltiere 50%;</li> </ul>	<p>smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilati (qualora sia documentata una contenuta produzione di rifiuti urbani o assimilati o di sostanze comunque non confondibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale pari al 10% a titolo di abbattimento indicata nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autocarrozze;</li> <li>- Autoforniture per riparazioni veicoli;</li> <li>- Commisti;</li> <li>- Autoriforniture di elettrano;</li> <li>- Fondassi e lavorazione del ferro;</li> <li>- Aziende lavorazione ferro e similari;</li> <li>- Cuneo attività di ristorazione;</li> <li>- Saldi medici (trazze di medicazione);</li> <li>- Laboratori di analisi;</li> <li>- Lavanderie e tintorie;</li> <li>- Stampiere, tipografie e seggerie;</li> <li>- Servizi di paronchiatura ed elettrici;</li> <li>- Macellerie e pescherie.</li> </ul> <p>- La tariffa si applica in misura ridotta, sulla quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p>

## TARI 2022

Nomatratr statale	Comune di Citraduale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrika di Roma	Comune di Fars in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
	<p>alle sole superfici dove si producono rifiuti speciali. Restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali ove si producono prevalentemente rifiuti diversi da quelli speciali come i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, dei depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, ecc.</p> <p>E' prevista una riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive. La riduzione si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, dal 30% ai locali diversi dalle abitazioni e ad aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.</p> <p>Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corrispondenza della parte variabile del tributo. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclo.</p>	<p>conto di quella in cui si producono rifiuti speciali in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dai cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detenzione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impegnati per il deposito o lo stoccaggio di materia prima o di prodotti finiti ultimati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detenzione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p> <p>Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti</p>	<p>fondense e attività di ghiranocecaia 35%;</p> <p>attività di carrozzina e/o sostituzione vetri automazzi 35%;</p> <p>attività di lavanderia e tintoria 30%;</p> <p>attività fluorotiristica 30%;</p> <p>attività di autorficina ed elettrano 30%;</p> <p>attività di falegnameria 30%;</p> <p>attività di vendita e riparazione gonnie automazzi 30%;</p> <p>attività di lavorazione materie plastiche e/o gomma 30%;</p> <p>attività di tipografia e/o ellograia 30%;</p> <p>attività artigianale di fabbro e latoniere 30%;</p> <p>attività di vendita mobili, per la parte di esportazione 30%;</p> <p>caseificio e frantoi oleati 30%;</p> <p>vetrate e stadi fotografici 30%;</p>	<p>aree degli stabilimenti industriali;</p> <p>b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredate e in relazione ai quali risultano rilasciati atti assenti o autorizzatori per l'esercizio di attività.</p> <p>Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, firi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quella agricola di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.</p> <p>Nel'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel determinare le superfici ove si formano rifiuti</p>	<p>officine di carpenteria metallica 30%;</p> <p>carrozze 70%;</p> <p>rematori 70%;</p> <p>tipografia, stampate, vetrate 30%;</p> <p>laboratori fotografici ed ellografiche con stampa 30%;</p> <p>lavorazioni di materie plastiche, vetroresine 30%;</p> <p>ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laborzioni di analisi 30%;</p> <p>ospedali e case di cura 20%;</p> <p>polambulatori 20%;</p> <p>caserme 30%;</p> <p>operatori turistici "Alcone Terminalo" 30%;</p> <p>utenze non domestiche produttive di rifiuti non confondibili al pubblico servizio e non ricomprese nelle prescettati attività 30%.</p> <p>Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 20% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metro e 2000 metri dal più vicino punto di raccolta;</li> <li>- al 40% per le utenze poste a una distanza</li> </ul>	<p>a) abitazioni venute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare riduzione del 30%;</p> <p>b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abitano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero riduzione del 30%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.</p> <p>La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consumo, nella parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione viene applicata nelle misure seguenti in relazione al rapporto tra il quantitativo documentato dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dalla utenza non domestica:</p> <p>a) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti fino al 20%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 10%;</p> <p>b) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti compreso tra il 20,1%</p>

TARI 2022

Normativa statale	Comune di Citraduceale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrika di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo	
	<p>Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imperveribili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p>speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo la modalità dei commi seguenti. Percentuali di riduzione:</p> <p>a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;</p> <p>b) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;</p> <p>c) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;</p> <p>d) 100% nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.</p>	<p>Le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.</p> <p>La riduzione di cui al presente articolo deve essere approntata, richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a</p>	<p>- per tutte le altre attività, non ricomprese nelle soprastante 15%;</p> <p>Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.</p>	<p>speciali, stante la consistente produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipografica, stamperia, veterale, fotografici 20%;</li> <li>- falegnamerie 30%;</li> <li>- autorifornite per riparazione veicoli, carrozzerie, fabbri 30%;</li> <li>- lavanderie e tintorie 15%;</li> <li>- parrucchiere, estetica 30%;</li> <li>- gommisti 30%;</li> <li>- distributori di carburante 20%;</li> <li>- arrotatori, mestieri, dentisti e veterinari 20%;</li> <li>- fotovoltaico 50%;</li> <li>- per tutte le altre attività non ricomprese nelle soprastante 15%.</li> </ul> <p>Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione del cui utilizzo ne consegue la perdita produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed</p>	<p>superiore a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta.</p>	<p>e il 40% Riduzione della tariffa nella quota variabile del 20%;</p> <p>c) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 40,1% e il 60%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 40%.</p> <p>d) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 60,1 % e l' 80%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 60%;</p> <p>e) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 80,1 % e il 100%: Riduzione della tariffa nella quota variabile dell'80%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per non domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servita dalla raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile.</li> <li>a) nella misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera 1000 metri;</li> <li>b) nella misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona</li> </ul>

**TARI 2022**

	Normativa statale	Comune di Citraducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
			quello di attivazione del servizio di raccolta.		<p>esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detenzione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p>		<p>perimetrata o di fatto servita, supera 1000 metri.</p> <p>- Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dal servizio per motivi sindacali o per impercettibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>

CANONE UNICO 2022 <sup>2</sup>							
	Normativa statale	Comune di Citraducate	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabricia di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<b>Preapposito</b>	Occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come pure per occupazione di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico. Diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati non solo su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, ma anche su aree e suoli privati qualora siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.						
<b>Soggetti attivi</b>	Comuni Province e Città Metropolitane						
<b>Soggetti passivi</b>	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, anche abusiva. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, con la previsione che, in assenza di titolo, il canone è comunque dovuto. In ogni caso, nell'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicitario.						
<b>Base imponibile</b>	Si determina in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Si determina in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.						
<b>Tariffa canone occupazione suolo pubblico<sup>4</sup></b>	<b>Car. 1 per mq (€)</b>	<b>Car. 2 per mq (€)</b>	<b>Car. 1 per mq (€)</b>	<b>Car. 2 per mq (€)</b>	<b>Car. 3 per mq (€)</b>	<b>Car. 4 per mq (€)</b>	<b>Car. 5 per mq (€)</b>
Tariffe (annuali) comunali Occupazioni permanenti	30,00 €	40,00 €	30,00 €	40,00 €	50,00 €		50,00 €
Tariffe (giornaliere) comunali Occupazioni temporanee	0,60 €	0,70 €	0,60 €	0,70 €	1,20 €		1,20 €
<b>Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni</b>	<p>È prevista la possibilità per gli enti di prevedere una riduzione per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eccedenti i mille metri quadrati;</li> <li>• effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;</li> <li>• con spettacoli viaggianti;</li> <li>• per l'esercizio dell'attività edilizia.</li> </ul>						

<sup>2</sup> È necessario precisare che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto, a decorrere dal 2021, due canoni, il primo è il c.d. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; il secondo di carattere personale veicolato dai commi 837 - 847 per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842; i predetti sui infanti (TARI) - e il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

<sup>4</sup> Si ricorda che le tariffe variano anche in funzione della dimensione dei comuni, che sono *ex lege* divisi per classe.

Nella tabella sono individuate le tariffe relative alla classe di appartenenza.

CANONE UNICO 2022<sup>2</sup>

Normativa statale	Comune di Citraducate	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrika di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p>Sono esenti, <i>ex lege</i><sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</li> <li>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</li> <li>Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o abbia il trasporto per suo conto.</li> </ul>	<p>Il canone relativo a occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottratti al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 25%.</p>	<p>Il canone relativo a occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottratti al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 25%</p>	<p>Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti di spazi sottratti al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, escluso lo spazio a terra occupato da <b>golf</b>, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dallo spettacolo viaggiante e dai circhi equestri, la tariffa ordinaria è</p>	<p>È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.</p>	<p>Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dallo spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:</p> <p>a) del 50 per cento sino a 100 mq;</p> <p>b) del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;</p> <p>c) del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.</p>	<p>Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottratti o sottratti al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;</p> <p>d) per le occupazioni temporanee di carattere incoerente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere incoerente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.</p> <p>e) la superficie eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dallo spettacolo viaggiante e dai circhi equestri, le superfici sono</p>

<sup>1</sup> Tutte le esenzioni *ex lege* sono elencate al comma 833 dell'art. 1, Legge 140/2019.

CANONE UNICO 2022<sup>2</sup>

	Normativa statale	Comune di Citraduccale	Comune di Cirita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
				<p>d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinata è ridotta dell' 80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni effettuate da esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la tariffa ordinata è ridotta dell' 40 per cento.</p>			<p>calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;</p> <p>f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinata è ridotta dell'80 per cento.</p> <p>g) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.</p> <p>h) Sono ridotte al 50% le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.</p> <p>i) Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.</p> <p>j) Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto alle seguenti agevolazioni:</p> <p>a) riduzione del 30 per cento per la durata dei lavori oltre tre mesi e fino a sei mesi;</p> <p>b) riduzione del 100 per cento per la durata dei lavori oltre sei mesi e fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.</p>

CANONE UNICO 2022

	Nomnativa statale	Comune di Citraducule	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabbrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
	<p>Il comune può prevedere, ai fini del calcolo della base imponibile, una riduzione delle superfici eccedenti i mille metri quadrati in ragione del 10%.</p>		<p>Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.</p>		<p>Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.</p>	<p>Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.</p>	<p>Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%.</p>
<p>Il comune deve prevedere riduzioni tariffarie nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni; in tal caso la tariffa è ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%</p>	<p>Il comune può prevedere, in caso di occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, una riduzione delle tariffe fino al 50%.</p>	<p>Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>	<p>Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,</p>	<p>Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>	<p>Per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.</p>	<p>Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.</p>
<p><b>Esenzioni</b></p>		<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>	<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>	<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>	<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>	<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>	<p>Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli</p>

CANONE UNICO 2022

Normativa statale	Comune di Citta di Castellana	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p>ozzi dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mesi in cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadro;</p> <p>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>Le occupazioni con conduttore idiche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>I spazi carribili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>Le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esecuzione opera limitatamente ai primi anni dalla data di accantonamento;</p>	<p>obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadro;</p> <p>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>Le occupazioni con conduttore idiche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>I spazi carribili utilizzati da soggetti portatori di handicap;</p> <p>gli spazi di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;</p> <p>Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata;</p> <p>Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e</p>	<p>per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi in cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadro;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree omnicentrate;</p> <p>f) le occupazioni con conduttore idiche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i spazi carribili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p>	<p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>I spazi carribili, le rampe, e simili e le serre di sostegno su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.</p> <p>Le occupazioni realizzate con piante, fontane, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla demarcazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica.</p> <p>Le occupazioni realizzate momentaneamente realizzate con vasi, fontane a scopo ornamentali o rastrelliere all'esterno dei negozi o affittate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;</p>	<p>di superficie non superiore ad un metro quadro, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>Le occupazioni con conduttore idiche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>I spazi carribili, le rampe, e simili e le serre di sostegno su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>Le occupazioni con conduttore idiche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;</p>	<p>di superficie non superiore ad un metro quadro, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>I spazi carribili, le rampe, e simili e le serre di sostegno su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>I spazi carribili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p>	<p>di superficie non superiore ad un metro quadro, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>I spazi carribili, le rampe, e simili e le serre di sostegno su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.</p> <p>Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>I spazi carribili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>I spazi carribili a raso, senza opere edilizie;</p>

**CANONE UNICO 2022\***

Normativa statale	Comune di Cittaducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
	<p>Le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patronomiche dal Comune, anche se compiutamente ad altri Enti;</p>	<p>comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;</p> <p>Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;</p> <p>Le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con font, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'Ufficio Arredo Urbano in conformità a quanto previsto dal Piano del Paesaggio Urbano), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanternine, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto, allarmi e simili;</p> <p>Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;</p> <p>Veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;</p>	<p>l) Le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali e edifici monumentali in stato di degrado, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantonamento;</p> <p>l) Le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patronomiche dal Comune, anche se compiutamente ad altri Enti;</p> <p>l) Le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>k) vasche biologiche;</p> <p>l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato garantito da servizi di pubblico passaggio;</p> <p>m) le occupazioni realizzate con fessoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>n) le occupazioni realizzate con taxi, fiorente a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p>			<p>Le occupazioni effemmate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;</p> <p>Le occupazioni effemmate con penultime e le farmate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;</p> <p>Le occupazioni con innesti ed allaccamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio garantito di veicoli a due ruote;</p> <p>Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;</p> <p>Il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che innanziano nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.</p> <p>Le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p>

CANONE UNICO 2022<sup>2</sup>

	Normativa statale	Comune di Citraducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrice di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
				<p>o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;</p> <p>q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</p> <p>r) le occupazioni effimere per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>s) i passi carrai costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;</p> <p>t) le occupazioni e pertinenze temporanee di soprasuolo effimere con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p>			

CANONE UNICO 2022

	Normativa statale	Comune di Citraducule	Comune di Ciria Castellana	Comune di Fabricia di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<b>Maggiorazioni</b>		Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.	Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dallo spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.				
<b>Tariffe canone diffusione messaggi pubblicitari<sup>1</sup></b>		<b>Car. 1 per mq (€)</b>	<b>Car. 2 per mq (€)</b>	<b>Car. 1 per mq (€)</b>	<b>Car. 2 per mq (€)</b>	<b>Car. 3 per mq (€)</b>	<b>Car. 3 per mq (€)</b>
<b>Tariffe (annuali) comunali Occupazioni permanenti</b>		30,00 €	40,00 €	30,00 €	40,00 €	50,00 €	50,00 €
<b>Tariffe (giornaliere) comunali Occupazioni temporanee</b>		0,60 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	1,20 €	1,20 €
<b>Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni<sup>2</sup></b>	<p>È prevista la possibilità per gli enti di prevedere una riduzione per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eccedenti i mille metri quadrati;</li> <li>• effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui la fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;</li> <li>• con spettacoli viaggianti.</li> </ul> <p>Sono esenti, <i>ex lege</i><sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</li> <li>• i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</li> <li>• i mezzi pubblicitari inseriti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa;</li> <li>• nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</li> </ul>						

CANONE UNICO 2022<sup>2</sup>

	Normativa statale	Comune di Citraduciale	Comune di Cirita Castellana	Comune di Fabrika di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p><b>Riduzioni</b></p>	<p>È disposta la riduzione del canone del 50% (cinquanta) per cento per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui la fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone.</p>	<p>È disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui la fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone.</p>	<p>È disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui la fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone.</p>	<p>Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà.</p> <p>a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli, taggianti e di beneficenza.</p>	<p>È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.</p> <p>È disposta la riduzione del canone per la</p>	<p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;</p> <p>b) per i manifesti di comitati.</p>	<p>Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione.</p> <p>Alle esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non consententi anche pubblicità di soggetti commerciali;</p> <p>Alle esposizioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economiche e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>Alle pubblicità realizzate con spettacoli taggianti si applica una riduzione del 50%.</p>

CANONE UNICO 2022

Normativa statale	Comune di Citraducale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabbrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
	<p>È disposto la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;</p> <p>Gli esercizi commerciali ed artigiani del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:</p> <p>a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;</p> <p>b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;</p> <p>c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.</p>	<p>esposizioni pubblicitarie in funzione dell'immone proprio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche citraducali unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante</p>	<p>associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>e) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>g) per i manifesti relativi a festeggiamenti patronali, religiosi, a spettacoli "viaggianti" e di beneficenza;</p> <p>e) e) per gli annunci mortuari;</p>	<p>la pubblicità realizza all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano ritenuti all'attività in essi esercitata e non sospeso, nel loro</p>	<p>intra estensione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali;</p> <p>insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ore si effettua la vendita;</p>	<p>insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ore si effettua la vendita;</p> <p>insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ore si effettua la vendita;</p>
<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ore si effettua la vendita;</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ore si effettua la vendita;</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni</p>	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere in attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p>	
<p><b>Esenzioni</b></p>						

Nomina statale	Comune di Citraducate	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
<p>di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p>	<p>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;</p> <p>I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni programmate;</p> <p>I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi che si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>gli artisti al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e</p>	<p>genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;</p> <p>I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni programmate;</p> <p>I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi che si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>gli artisti al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli</p>	<p>insieme, in superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>gli artisti al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'individuazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;</p> <p>la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni programmate;</p> <p>di) la pubblicità, incluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata</p>	<p>genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono o installate nelle pertinenze accessorie della stessa (intendendosi come pertinenza accessoria l'area circoscritta metri dal fabbricato ove si svolge l'attività e insistente sullo stesso lato della carreggiata); di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;</p> <p>I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni programmate;</p> <p>I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi che si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p>	<p>I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono o installate nelle pertinenze accessorie della stessa (intendendosi come pertinenza accessoria l'area circoscritta metri dal fabbricato ove si svolge l'attività e insistente sullo stesso lato della carreggiata); di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;</p> <p>I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni programmate;</p> <p>I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi che si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p>	<p>Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono o installate nelle pertinenze accessorie della stessa (intendendosi come pertinenza accessoria l'area circoscritta metri dal fabbricato ove si svolge l'attività e insistente sullo stesso lato della carreggiata); di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;</p> <p>I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni programmate;</p> <p>I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi che si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>gli artisti al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'individuazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di</p>

CANONE UNICO 2022<sup>2</sup>

	Normativa statale	Comune di Citaducale	Comune di Cirita Castelana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
		l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;	riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;	dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;	gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;	superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;  La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;  Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia disposta in genere in modo da non essere visibile dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
		La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non perseguano scopi di lucro h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni del servizio di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;	La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza che abbiano finalità specifiche di assistenza, prevenzione e sanità, purché privi di contenuti commerciali  i cartelli riportanti la sola dicitura "venduti/affittati", privi di loghi, marchi o denominazioni riferibili a soggetti diversi dal proprietario, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;  Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, dalle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:  1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
		Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie;	Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie;	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;	Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie;		
		i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti e solo quella	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti solo se ritardi alla stessa società o associazione sportiva;	i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, irrevoli utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;		



**CANONE UNICO 2022**

	Normativa statale	Comune di Citraduciale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo
		anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o addebiti al trasporto per suo conto;	conto terzi, di proprietà dell'impresa o addebiti al trasporto per suo conto;		per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o addebiti al trasporto per suo conto;		
<b>Maggiorazioni</b>		Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.	Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.	Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.	Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.	Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.	Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022								
	Normativa statale	Comune di Ciraduale	Comune di Civita Castellana	Comune di Fabrica di Roma	Comune di Fara in Sabina	Comune di Rieti	Comune di Viterbo	
<b>Preesupposto</b>	Possesso di un reddito complessivo cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, supera i 12€							
<b>Soggetti attivi</b>	Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa							
<b>Soggetti passivi</b>	Contribuente per il quale risulta dovuta l'IRPEF alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa							
<b>Base imponibile</b>	Reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta							
<b>Aliquote</b>	I comuni possono deliberare una soglia di reddito complessivo netto al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta	0,0% - 0,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,75% → applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000;</li> <li>0,77% → applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000;</li> <li>0,78% → applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000;</li> <li>0,8% → applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,60% → applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000;</li> <li>0,61% → applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000;</li> <li>0,73% → applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000;</li> <li>0,79% → applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00.</li> </ul>	0,8%	0,8%	0,8%	0,78%
		€10.000	€9.000	-	-	-	€12.000	

## 2.6 L'analisi ai fini dell'IMU

Di seguito, è riportata analiticamente il risultato della simulazione effettuata ai fini dell'IMU per i Comuni esaminati.

Come anticipato, infatti, si è proceduto alla misurazione dell'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa; a tal fine si è svolta un'analisi qualitativa e quantitativa della tassazione IMU effettuata su un 'capannone tipo', con il processo metodologico descritto nella nota metodologica introduttiva.

<b>Area industriale</b>	<b>Rendita</b>	<b>Tipologia di Capannone</b>
<b>Cittaducale</b>	19.175 €	Capannone Piccolo
<b>Civita Castellana</b>		
<b>Fabrica di Roma</b>		
<b>Fara in Sabina</b>		
<b>Rieti</b>		
<b>Viterbo</b>		
<b>Cittaducale</b>	64.105 €	Capannone Medio
<b>Civita Castellana</b>		
<b>Fabrica di Roma</b>		
<b>Fara in Sabina</b>		
<b>Rieti</b>		
<b>Viterbo</b>		
<b>Cittaducale</b>	220.850 €	Capannone Grande
<b>Civita Castellana</b>		
<b>Fabrica di Roma</b>		
<b>Fara in Sabina</b>		
<b>Rieti</b>		
<b>Viterbo</b>		

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Città Ducale 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,30%	3.926,08 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>13.872,15 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Civita Castellana 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,21%	2.748,26 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,97%</b>	<b>12.694,33 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fabrica di Roma 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,30%	3.926,08 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>13.872,15 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fara in Sabina 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,30%	3.926,08 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>13.872,15 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Rieti 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,30%	3.926,08 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>13.872,15 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022		
Rendita catastale al 01/01		19.175,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		20.133,75 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		1.308.693,75 €
Aliquota base	0,76%	9.946,07 €
Aliquota Comune	0,23%	3.010,00 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,99%</b>	<b>12.956,07 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Città Ducale 2022		
Rendita catastale al 01/01		64.105,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		67.310,25 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		4.375.166,25 €
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,30%	13.125,50 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>46.376,76 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Civita Castellana 2022		
Rendita catastale al 01/01		64.105,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		67.310,25 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		4.375.166,25 €
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,21%	9.187,85 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,97%</b>	<b>42.439,11 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fabrica di Roma 2022		
Rendita catastale al 01/01	64.105,00 €	
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata	67.310,25 €	
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU	4.375.166,25 €	
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,30%	13.125,50 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>46.376,76 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fara in Sabina 2022		
Rendita catastale al 01/01	64.105,00 €	
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata	67.310,25 €	
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU	4.375.166,25 €	
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,30%	13.125,50 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>46.376,76 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Rieti 2022		
Rendita catastale al 01/01	64.105,00 €	
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata	67.310,25 €	
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU	4.375.166,25 €	
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,30%	13.125,50 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>46.376,76 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022		
Rendita catastale al 01/01	64.105,00 €	
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata	67.310,25 €	
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU	4.375.166,25 €	
Aliquota base	0,76%	33.251,26 €
Aliquota Comune	0,23%	10.062,88 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,99%</b>	<b>43.314,15 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Esempio Comune di Città Ducale 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,30%	45.219,04 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>159.773,93 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Esempio Comune di Civita Castellana 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,21%	31.653,33 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,97%</b>	<b>146.208,22 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Comune di Fabrica di Roma 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,30%	45.219,04 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>159.773,93 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Esempio Comune di Fara in Sabina 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
catatale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,30%	45.219,04 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>159.773,93 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Esempio Comune di Rieti 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,30%	45.219,04 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>1,06%</b>	<b>159.773,93 €</b>

Simulazione IMU 2022 per un capannone <b>grande</b> dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022		
Rendita catastale al 01/01		220.850,00 €
Rivalutazione 5%	1,05	
Rendita rivalutata		231.892,50 €
Moltiplicatore in base alla cat. catastale (D1)	65	
Eventuali riduzioni base imponibile IMU	0%	
Base imponibile IMU		15.073.012,50 €
Aliquota base	0,76%	114.554,90 €
Aliquota Comune	0,23%	34.667,93 €
Eventuali riduzioni aliquota	0%	
<b>IMU 2022</b>	<b>0,99%</b>	<b>149.222,82 €</b>

## 2.7 L'analisi ai fini della TARI

Di seguito, è riportata analiticamente il risultato della simulazione effettuata ai fini della TARI per i Comuni esaminati.

Anche in questo caso, infatti, si è proceduto alla misurazione dell'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa; a tal fine si è svolta un'analisi qualitativa e quantitativa della tassazione TARI effettuata su un 'capannone tipo', con il processo metodologico descritto nella nota metodologica introduttiva.

<b>Area industriale</b>	<b>Area media mq</b>
<b>Cittaducale</b>	<b>1.997</b>
<b>Civita Castellana</b>	
<b>Fabrica di Roma</b>	
<b>Fara in Sabina</b>	
<b>Rieti</b>	
<b>Viterbo</b>	
<b>Cittaducale</b>	<b>10.209</b>
<b>Civita Castellana</b>	
<b>Fabrica di Roma</b>	
<b>Fara in Sabina</b>	
<b>Rieti</b>	
<b>Viterbo</b>	
<b>Cittaducale</b>	<b>42.624</b>
<b>Civita Castellana</b>	
<b>Fabrica di Roma</b>	
<b>Fara in Sabina</b>	
<b>Rieti</b>	
<b>Viterbo</b>	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Città Ducale 2022	
Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	1,99 €
Quota fissa	2.781,82 €
Quota variabile in € per mq	2,89
Quota variabile	4.039,93 €
TARI 2022	6.821,75 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	341,09 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>7.162,84 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Givita Castellana 2022	
Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,42 €
Quota fissa	587,12 €
Quota variabile in € per mq	2,91 €
Quota variabile	4.067,89 €
TARI 2022	4.655,01 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	232,75 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>4.887,76 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>piccolo</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fabrica di Roma 2022	
Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,46 €
Quota fissa	643,03 €
Quota variabile in € per mq	1,13
Quota variabile	1.579,63 €
TARI 2022	2.222,66 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	111,13 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>2.333,79 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

**Simulazione TARI 2022 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Città Fara in Sabina 2022**

Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,46 €
Quota fissa	643,03 €
Quota variabile in € per mq	1,13
Quota variabile	1.579,63 €
TARI 2022	2.222,66 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	111,13 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>2.333,79 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

**Simulazione TARI 2022 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Rieti 2022**

Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	2,13 €
Quota fissa	2.977,53 €
Quota variabile in € per mq	4,42
Quota variabile	6.178,72 €
TARI 2022	9.156,25 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	457,81 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>9.614,06 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

**Simulazione TARI 2022 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022**

Base imponibile TARI 2022	1398
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	1,18 €
Quota fissa	1.649,52 €
Quota variabile in € per mq	1,67
Quota variabile	2.334,49 €
TARI 2022	3.984,02 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	199,20 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>4.183,22 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	1997
Magazzino	599,1
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>1398</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Città Ducale 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	1,99 €
Quota fissa	13.205,34 €
Quota variabile in € per mq	2,89
Quota variabile	19.177,61 €
TARI 2022	32.382,95 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	1.619,15 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>34.002,10 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Civita Castellana 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,42 €
Quota fissa	2.787,06 €
Quota variabile in € per mq	2,91
Quota variabile	19.310,32 €
TARI 2022	22.097,38 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	1.104,87 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>23.202,25 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Civita Castellana 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,42 €
Quota fissa	2.787,06 €
Quota variabile in € per mq	2,91
Quota variabile	19.310,32 €
TARI 2022	22.097,38 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	1.104,87 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>23.202,25 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Fara in Sabina 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,46 €
Quota fissa	3.052,49 €
Quota variabile in € per mq	1,13
Quota variabile	7.498,51 €
TARI 2022	10.551,00 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	527,55 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>11.078,55 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Rieti 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	2,13 €
Quota fissa	14.134,36 €
Quota variabile in € per mq	4,42
Quota variabile	29.330,46 €
TARI 2022	43.464,82 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	2.173,24 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>45.638,06 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>medio</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022	
Base imponibile TARI 2022	6636
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	1,18 €
Quota fissa	7.830,30 €
Quota variabile in € per mq	1,67
Quota variabile	11.081,87 €
TARI 2022	18.912,17 €
Percentuale TEFA	1%
TEFA 2022	189,12 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>19.101,29 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	10209
Magazzino	3573,15
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>6636</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	



Simulazione TARI 2022 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Fara in Sabina 2022	
Base imponibile TARI 2022	21312
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	0,46 €
Quota fissa	9.803,52 €
Quota variabile in € per mq	1,13
Quota variabile	24.082,56 €
TARI 2022	33.886,08 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	1.694,30 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>35.580,38 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	42624
Magazzino	21312
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>21312</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>grande</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Rieti 2022	
Base imponibile TARI 2022	21312
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	2,13 €
Quota fissa	45.394,56 €
Quota variabile in € per mq	4,42
Quota variabile	94.199,04 €
TARI 2022	139.593,60 €
Percentuale TEFA	5%
TEFA 2022	6.979,68 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>146.573,28 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	42624
Magazzino	21312
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>21312</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

Simulazione TARI 2022 per un capannone <u>grande</u> dell'industria manifatturiera - Comune di Viterbo 2022	
Base imponibile TARI 2022	21312
Categoria catastale Immobile e Tipo di utenza non domestica	D1 - Attività industriali con capannoni di produzione
Quota fissa in € per mq	1,18 €
Quota fissa	25.148,16 €
Quota variabile in € per mq	1,67 €
Quota variabile	35.591,04 €
TARI 2022	60.739,20 €
Percentuale TEFA	1%
TEFA 2022	607,39 €
Eventuali riduzioni	- €
<b>Totale TARI + TEFA 2022</b>	<b>61.346,59 €</b>

Dettaglio componente base imponibile TARI 2022	Mq
Superficie complessiva calpestabile dei locali	42624
Magazzino	21312
<b>Base imponibile TARI 2022</b>	<b>21312</b>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

### 3. Analisi quali quantitativa dei servizi resi alle imprese e alla collettività

#### 3.1 Le maggiori criticità e le aree di priorità riconosciute dalle unità produttive: principali risultati

##### 3.1.1 Individuazione unità produttive e modalità di interlocuzione mediante indagine CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Per quanto concerne la sezione dedicata all'analisi del livello dei servizi offerti dalle amministrazioni locali, nel presente Rapporto, giunto alla quarta edizione, si è focalizzata l'indagine su due importanti comuni del Lazio, quelli di Rieti e Viterbo, attraverso il coinvolgimento di un significativo numero di aziende operanti nelle rispettive aree industriali, alle quali sottoporre un questionario in merito alla qualità dei servizi rivolti sia alle proprie unità produttive, che in generale alla collettività (lavoratori e loro famiglie).

Come mostrato dalla Figura 1, con questa nuova indagine territoriale può dirsi completa la campionatura provinciale all'interno della regione, dopo che nei primi tre Rapporti sull'analisi del livello dei servizi locali erano state intercettate le aree di Tiburtina e Santa Palomba (provincia di Roma), Anagni, Sora e Cassino (provincia di Frosinone), Aprilia e Cisterna di Latina (provincia Latina). Ciò non significa siano state indagate tutte le aree industriali sul territorio, sussistendo altri distretti/aree non ancora indagate con il modello di rilevazione a base di questa mappatura.

**Figura 1. Aree industriali oggetto delle prime tre indagini (in grigio) e di questa indagine (arancione)**



Complessivamente, sono state coinvolte nell'indagine 34 unità produttive, di cui 19 per l'area di Viterbo e 15 per l'area di Rieti, tutte rispettivamente ubicate nei comuni di riferimento. Il numero totale di dipendenti intercettati dall'indagine è pari a 981 (626 per l'area di Rieti e 355 per l'area di Viterbo) con un peso percentuale del campione rispetto al totale dei dipendenti nelle imprese a livello delle due province (dati Istat 2021)<sup>50</sup> pari a 1,3%.

Il formulario è stato somministrato in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interview), ed è stato compilato in forma anonima con il solo obiettivo di raccogliere dati utili all'indagine.

Sempre nell'ottica di poter assicurare possibili comparazioni tra le diverse aree che nel corso degli anni sono state oggetto di analisi, si è deciso di mantenere la medesima struttura metodologica utilizzata nei primi tre *Rapporti sulla fiscalità e i servizi locali nelle principali aree industriali del Lazio*<sup>51</sup>. A seguito di una prima breve sezione relativa all'anagrafica dell'unità produttiva, sono infatti

<sup>50</sup> Dati Istat 2021, disponibili al link


[http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&viewmetadata=1&lang=it&QueryId=20596&metadata=DICA\\_ASIAUE1P](http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&viewmetadata=1&lang=it&QueryId=20596&metadata=DICA_ASIAUE1P)

<sup>51</sup> Unindustria, Luiss Business School, Fondazione Bruno Visentini, *Aree industriali attrattive: fiscalità locale a misura di imprese e start up. Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, Roma, 2021,

state poste 32 domande, divise in due macro-sezioni e concernenti una serie di tematiche (tributi e pagamenti, mobilità, sicurezza, cultura, ambiente, servizi informativi, sanità ecc.) in merito alle quali si è chiesto ai vari rispondenti di attribuire ogni volta un livello di gradimento funzionale utilizzando una scala di valore.

Dalla parte introduttiva del questionario dedicata all’anagrafica, emerge una sostanziale differenza a livello di area di indagine tra microimprese e medie imprese (Figura 2). Nel reatino sono state intercettate sette medie imprese e una micro, mentre nel viterbese le microimprese partecipanti allo studio sono nove, a fronte di tre unità di medie dimensioni. Viceversa, per entrambe le aree si registrano lo stesso numero di piccole imprese (sette) e l’assenza di grandi aziende.

**Figura 2. Distribuzione numero addetti delle unità produttive ubicate nelle rispettive aree industriali**



Sempre in questa primissima fase è stato chiesto ai rispondenti di indicare quale fosse il principale segmento di mercato a cui è indirizzata la produzione dell’impresa (Figura 4). Con riferimento al


disponibile al link <https://www.un-industria.it/canale/fiscale/notizia/112803/aree-industriali-attrattive-fiscalita-locale-a/>

Unindustria, Luiss Business School, Fondazione Bruno Visentini, *Aree industriali attrattive: fiscalità locale a misura di imprese e start up. Secondo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, Roma, 2022, disponibile al link <https://www.un-industria.it/canale/aree-industriali-e-territorio/notizia/113250/aree-industriali-attrattive-secondo-rapporto-sulla/>

Unindustria, Fondazione Bruno Visentini, *Aree industriali attrattive: terzo rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, Roma, 2023, disponibile al link <https://www.un-industria.it/canale/aree-industriali-e-territorio/notizia/117836/aree-industriali-attrattive/>

distretto di Rieti, solo tre aziende hanno un bacino limitato ai confini regionali, mentre le restanti si rivolgono al mercato nazionale (sette) e al mercato internazionale (cinque). Le aziende intercettate nel territorio di Viterbo si distribuiscono invece quasi equamente tra quelle che indirizzano la produzione ad un segmento di mercato locale (otto) e quelle che invece sono rivolte a tutto il territorio nazionale (nove), mentre solo due imprese esportano all'estero.

**Figura 3. Principale segmento di mercato a cui è indirizzata la produzione dell'azienda per area territoriale**



Il formulario si è successivamente concentrato sul primo set di domande concernente i servizi specifici all'unità produttiva nell'area di riferimento, seguito da un secondo set di domande in merito ai servizi per la collettività, riprendendo gli stessi domini e indicatori utilizzati per i precedenti Rapporti segnalati nelle tabelle 1 e 2.

**Tabella 1. Servizi specifici all'unità produttiva trattati nel questionario CAWI a cui si è attribuito un punteggio**

DOMINIO
Tributi e pagamenti
Servizi informativi
Infrastrutture stradali
Ambiente e tutela del territorio

Certificati e documenti
Reti di fornitura dei servizi
Sicurezza urbana

**Tabella 2. Servizi alla collettività trattati nel questionario CAWI a cui si è attribuito un punteggio**

DOMINIO
Mobilità
Urbanistica
Socioassistenziali e sanità
Cultura
Istruzione, formazione e gioventù, sport


In continuità rispetto alle precedenti indagini sulla fiscalità e i servizi a livello locale, anche per questo quarto rapporto il formulario prevedeva una quarta ed ultima sezione attraverso cui chiedere ai referenti delle aziende di attribuire un livello di priorità per tutti i domini oggetto dell'analisi. In sostanza, è stato chiesto alle unità produttive semplicemente di indicare, su una scala da 1 a 10, quanto quello specifico tema fosse prioritario nello svolgimento dell'attività di impresa.

### 3.1.2 I principali risultati sul livello dei servizi

Una volta terminata la fase di raccolta dei questionari, si è proceduto con l'analisi dei dati e, attribuendo dei punteggi indicizzati ai relativi domini sulla base delle risposte fornite, si sono potute identificare le aree più critiche che necessitano di un intervento immediato da parte dell'amministrazione locale. Nel presente paragrafo, sono presentate, seguendo lo stesso ordine di esposizione previsto dal formulario, le domande (divise per macro-sezioni) poste ai referenti e i punteggi ottenuti da ciascun indicatore relativo a ognuna delle due aree campione. In particolare, per ogni domanda viene specificata la classificazione utilizzata per attribuire alle diverse categorie di risposta uno specifico punteggio. A conclusione del paragrafo, è stata posta una tabella riassuntiva con i punteggi finali ottenuti dalle aree di Rieti e Viterbo per ciascun dominio.

SERVIZI SPECIFICI ALL'UNITÀ PRODUTTIVA  
TRIBUTI E PAGAMENTI

**Figura 4. Ogni anno quanto impiega l'unità produttiva ad evadere le domande di accertamento o il pagamento delle imposte (TARI, IMU e altre entrate comunali)?**




**PUNTEGGIO: Meno di un'ora 3; Fino a quattro ore 2; Fino a otto ore 1; Oltre un giorno -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	0,66	0,83

Per il dominio "tributi e pagamenti" si segnalano per entrambe le aree punteggi al di sotto della sufficienza, con maggiori criticità per l'area di Rieti.

## SERVIZI INFORMATIVI

**Figura 5. Come valuta il grado di interazione del personale con gli uffici municipali (anche digitali)?**




**PUNTEGGIO: Buono 3; Discreto 2; Sufficiente 1; Insufficiente -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,27	1,06

## INFRASTRUTTURE STRADALI


**Figura 6. Con riferimento al trasporto merci, come valuta il grado di accessibilità dell'area industriale?**



**PUNTEGGIO: Buono 3; Discreto 2; Sufficiente 1; Insufficiente -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	0,73	1,26

**Figura 7. Come valuta il livello di manutenzione stradale all'interno dell'area industriale?**




**PUNTEGGIO: Buono 3; Discreto 2; Sufficiente 1; Insufficiente -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	-0,33	0

L'indicatore relativo al livello di manutenzione stradale (dominio "infrastrutture stradali") ottiene punteggi negativi per entrambe le aree, in particolare per Rieti, dove il valore al di sotto dello zero indica un livello gravemente insufficiente.

## AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

**Figura 8. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti locale?**




PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,33	1,5

L'indicatore relativo al servizio di raccolta rifiuti rileva buone indicazioni dalle aree oggetto di studio. Entrambi i comuni, infatti, ottengono punteggi pienamente sufficienti.


**Figura 9. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti speciali svolto nell'ambito di convenzioni comunali nell'area?**



PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	/	1


**Figura 10. Nel 2022, a sua conoscenza, quante volte è intervenuta la protezione civile nell'area?**



**PUNTEGGIO: Mai 3; Una volta soltanto 2; 2-5 volte 1; Oltre 5 volte -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2,21	2,53

**Figura 11. Come valuta gli interventi della protezione civile nell'area?**




PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2	2

## CERTIFICATI E DOCUMENTI

**Figura 12. Interfacciarsi a servizi comunali da remoto o mediante portali online ha consentito di velocizzare l'iter burocratico?**




**PUNTEGGIO:** Sì, la richiesta è semplificata e i tempi di attesa sono rispettati **3**; Parzialmente, la richiesta è semplificata ma i tempi di attesa a volte non vengono rispettati **2**; No, sebbene la richiesta sia semplificata i tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni e certificati sono tardivi **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,42	1,31

In merito al dominio "certificati e documenti" si evince un risultato pienamente sufficiente sia per l'area di Rieti sia per l'area di Viterbo.

## RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI


**Figura 13. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio idrico (acquedotto)?**



PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,5	1,12


**Figura 14. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del funzionamento dell'impianto di depurazione e fognature?**



**PUNTEGGIO: Molto soddisfatto 3; Abbastanza soddisfatto 2; Poco soddisfatto 1; Per niente soddisfatto -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,4	1,07


**Figura 15. Come valuta i servizi di gas?**



PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2	1,66


**Figura 16. Come valuta i servizi di energia elettrica?**



PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,69	1,61

**Figura 17. Ritiene che la connessione internet abbia una copertura efficiente nell'area?**




PUNTEGGIO: Sì, in quanto l'infrastruttura digitale offre un collegamento a internet a banda larga **3**; No, la copertura è molto debole **1**; No, la copertura è assente **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,26	2,47

Il dominio "reti di fornitura dei servizi" registra in generale per tutti i 5 indicatori rilevati (acquedotto, depurazione e fognature, gas, energia elettrica, connessione internet) punteggi sufficienti o più che sufficienti. In particolare, si evidenziano valori elevati per la connettività (anche se con una forte differenza tra le due aree) e il servizio di approvvigionamento di gas.

## SICUREZZA URBANA

**Figura 18. Come valuta la copertura di impianti di videosorveglianza installati presso l'area dall'amministrazione?**




**PUNTEGGIO:** L'area è coperta da un efficiente servizio di videosorveglianza **3**; L'area è parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza **2**; L'area ha uno scarso servizio di videosorveglianza **1**; L'area non è coperta da videosorveglianza **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	-0,1	0,23

Allarmante il risultato ottenuto dal dominio "sicurezza urbana". Entrambe le aree indagate, infatti, ottengono punteggi non sufficienti, con il territorio reatino che si attesta su un giudizio pienamente insufficiente.

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'  
MOBILITA'

Figura 19. Come valuta il collegamento casa-lavoro?




PUNTEGGIO: Buono (publico e privato - sharing) **3**; Sufficiente (coperto dal pubblico) **2**; Insufficiente (coperto attraverso mobilità privata e/o da più di due cambi modalì) **1**; Gravemente insufficiente (numerosi cambi intermodali e scarsa frequenza, pessima qualità delle infrastrutture viarie) **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2	1,42

Buoni riscontri emergono in relazione alla mobilità, ed in particolare allo spostamento casa-lavoro. Entrambe le aree, infatti, non riscontrano particolari criticità, avendo ottenuto punteggi discreti (Rieti) o comunque più che sufficienti (Viterbo).

**Figura 20. Qual è la principale causa di ritardo da parte dei dipendenti per raggiungere il posto di lavoro?**




PUNTEGGIO: Nessun ritardo sistematico riscontrato 3; Intensità del traffico locale 1; Difficoltà di parcheggio 0; Scarsa frequenza dei collegamenti -1.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2,4	0,94

## URBANISTICA

**Figura 21. Vengono rispettate le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte del comune?**




PUNTEGGIO: Sì, le tempistiche di rilascio dei provvedimenti vengono sempre rispettate **3**; Raramente, il provvedimento viene rilasciato con alcune dilazioni **1**; No, complessivamente i rilasci delle autorizzazioni subiscono sempre dilazioni **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	0,73	1,11

## SANITA'


**Figura 22. Qual è la distanza media tra l'unità produttiva e le principali strutture di servizi di pronto soccorso?**



**PUNTEGGIO: Sotto i 20 minuti 3; 20-40 minuti 1; Oltre 40 minuti -1.**

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	3	2,37

**Figura 23. Come valuta i servizi di pronto soccorso?**




PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	0,23	1,1

In merito al dominio “sanità” è opportuno riflettere sui punteggi ottenuti, per entrambe le aree, dai due indicatori identificati. Se, infatti, si registrano punteggi molto buoni in relazione alla distanza tra la sede dell’unità produttiva e i primi servizi di pronto soccorso (generalmente sotto i 20 minuti), al contrario emergono punteggi appena sufficienti (Viterbo) o addirittura insufficienti (Rieti) sul livello del servizio offerto dalla struttura sanitaria. Con particolare riferimento all’area di Rieti, la forbice tra i due indicatori (3 / 0,23) è particolarmente significativa.

## CULTURA


**Figura 24. Con quale frequenza l'azienda partecipa/organizza ad attività o eventi culturali in collaborazione con gli enti locali?**



**PUNTEGGIO:** Più di una volta all'anno **3**; Tendenzialmente una volta all'anno **2**; Una volta ogni due anni **1**; Raramente (una volta ogni 5 anni) **0**; Mai **-1**.


AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	0,8	0,84

**Figura 25. Qual è la caratteristica che rende fruibili archivi, biblioteche, musei, teatri locali pubblici (entro 30 minuti)**



PUNTEGGIO: Accessibilità infrastrutturale **3**; Accessibilità dei prezzi di ingresso **1**; Non ci sono attrattori culturali nell'area **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	1,66	0,77

**Figura 26. Le strutture presenti nell'area risultano complessivamente efficienti?**

PUNTEGGIO: Sì, le strutture sono efficienti e offrono una ampia varietà di servizi **3**; Parzialmente, le strutture sono efficienti ma i servizi sono limitati **2**; No, le strutture non risultano complessivamente efficienti **1**; Mancanza di strutture nell'area **-1**.

AREE	Rieti	Viterbo
PUNTEGGI	2,13	1,31

Buoni i riscontri per il dominio "istruzione, formazione e gioventù, sport". L'area del viterbese ottiene infatti un punteggio sufficiente, mentre l'area di Rieti si attesta su un livello più che soddisfacente.

La tabella 3 riassume, per le due sezioni di analisi, i punteggi ottenuti dai singoli domini per le due aree oggetto dello studio. In alcuni casi i domini rappresentano la media di più indicatori.

**Tabella 3. Punteggi ottenuti dalle due aree per macro-sezioni e singoli domini con legenda**

Sezioni di riferimento	Dominio	Rieti		Viterbo	
1. Servizi specifici all'unità produttiva	Tributi e pagamenti	0,66		0,83	
	Servizi informativi	1,27		1,06	
	Infrastrutture stradali	0,2		0,63	
	Ambiente e tutela del territorio	1,85		1,76	
	Certificati e documenti	1,42		1,31	
	Reti di fornitura dei servizi	1,57		1,59	
	Sicurezza urbana	-0,1		0,23	
<b>Media sezione 1</b>		<b>0,98</b>		<b>1,06</b>	
2. Servizi generali alla collettività	Mobilità	2,2		1,18	
	Urbanistica	0,73		1,11	
	Sanità	1,62		1,74	
	Cultura	1,23		0,81	
	Istruzione, formazione e gioventù, sport	2,13		1,31	
<b>Media sezione 2</b>		<b>1,58</b>		<b>1,23</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>1,28</b>		<b>1,14</b>	

Fascia	Punteggio
$-1 \leq X < 0$	
$0 \leq X < 1$	
$1 \leq X < 2$	
$2 \leq X \leq 3$	

Dopo aver raccolto le informazioni dai referenti delle unità produttive nelle aree in esame ed aver proceduto ad analizzare i dati, si possono quindi trarre alcune conclusioni utili nel processo di definizione delle tematiche che presentano maggior criticità.

In primo luogo, guardando le medie ottenute per le due macrosezioni, si evince che per entrambe le aree indagate i servizi generali alla collettività si attestano su un livello più alto rispetto ai servizi specifici all'unità produttiva. Mentre per l'area di Viterbo la differenza non è comunque da ritenersi particolarmente significativa (1,23 per i servizi alla collettività a fronte di 1,06 per i servizi all'impresa), per Rieti invece la forbice è più marcata, dal momento che i servizi alla collettività raggiungono un punteggio pienamente sufficiente (1,58) mentre i servizi specifici all'unità produttiva si attestano su un valore appena sufficiente (0,98).

Scendendo invece al livello dei singoli domini, il territorio di Rieti ottiene una grave insufficienza per "sicurezza urbana" (-0,1) e registra ulteriori insufficienze per "tributi e pagamenti" (0,66), "infrastrutture stradali" (0,2) e "urbanistica" (0,73), al contrario si pone su livelli ampiamente soddisfacenti per "mobilità" (2,2) e "istruzione, formazione e gioventù, sport" (2,13).

Con riferimento invece all'area del viterbese, non si registrano gravissime insufficienze, ma si segnalano comunque punteggi negativi per "tributi e pagamenti" (0,83), "infrastrutture stradali" (0,63), "sicurezza urbana" (0,23) e "cultura" (0,81), mentre i punteggi più alti, seppur in concreto assimilabili ad un giudizio non oltre la piena sufficienza, vengono raggiunti dal dominio "ambiente e tutela del territorio" (1,76) e "sanità" (1,74).

### 3.1.3 Identificazione delle aree prioritarie

Proseguendo sulla linea tracciata dal terzo Rapporto, la presente ricerca ha previsto una quarta sezione che ha permesso di identificare le tematiche che, al di là del livello del servizio reso dall'amministrazione in merito, vengono considerate prioritarie dalle imprese nello svolgimento delle proprie attività. Nello specifico, è stato chiesto ai rispondenti di attribuire un grado di priorità su una scala da 1 (non prioritario) a 10 (priorità massima) per ogni singolo dominio analizzato.

Nell'analisi dei dati, il gruppo di ricerca ha compiuto un ulteriore passaggio attraverso un procedimento di standardizzazione dei punteggi, trasformando le iniziali votazioni espresse dai rispondenti tenendo conto delle singole sensibilità nell'utilizzo della scala dei valori in termini di deviazione dalla media. I nuovi punteggi standardizzati (o punteggi Z) sono stati calcolati prendendo il valore iniziale attribuito dal rispondente ad un dominio e sottraendolo alla media dei punteggi attribuiti dallo stesso soggetto alla totalità dei domini indagati, per poi successivamente dividere il risultato per la deviazione standard dalla media, o scarto quadratico medio<sup>52</sup>:

$$Z = \frac{P. \text{ dominio} - P. \text{ medio domini}}{\text{Deviazione standard}}$$

La tabella 4 incrocia quindi i domini selezionati per l'indagine con le aree di riferimento segnalando il grado di priorità per le aziende. La legenda posta sotto la tabella presenta le fasce di priorità.

**Tabella 4. Livello di priorità segnalato dalle unità produttive per i 12 domini oggetto dello studio**

<b>Dominio</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>
Tributi e pagamenti	0,17	0,18
Servizi informativi	-0,97	-0,45
Infrastrutture stradali	0,60	0,04
Ambiente e tutela del territorio	0,26	0,24
Certificati e documenti	0,34	0,11
Reti di fornitura dei servizi	0,23	0
Sicurezza urbana	-0,17	-0,03
Mobilità	-0,22	-0,04

<sup>52</sup> Sarra A., slide di Statistica della formazione, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara, 2021.

Urbanistica	0,04	0,33
Sanità	-0,01	-0,05
Cultura	-0,43	-0,21
Istruzione, formazione e gioventù, sport	0,16	-0,13

Fascia	Priorità
$- 1,25 \leq X < - 0,75$	Nulla
$- 0,75 \leq X < - 0,25$	Bassa
$- 0,25 \leq X < 0,25$	Media
$0,25 \leq X < 0,75$	Alta
$0,75 \leq X < 1,25$	Massima

Il primo elemento significativo che emerge dalla Tabella 4 è la mancanza di domini con livelli di priorità massima e la presenza di un solo dominio con priorità nulla. In generale, si nota una netta maggioranza di domini con un livello di priorità medio, ad indicare comunque che nelle due aree viene generalmente riconosciuto dalle imprese un peso non trascurabile alla maggior parte delle tematiche analizzate, senza tuttavia segnalare vere e proprie emergenze (che avrebbero polarizzato un riconoscimento di priorità massima). Entrando più nello specifico, si segnalano tre domini con priorità alta per l'area di Rieti ("infrastrutture stradali", "ambiente e tutela del territorio", "certificati e documenti") e uno soltanto per l'area di Viterbo ("urbanistica").

Questa integrazione ha quindi permesso di compiere un ulteriore passo, individuando anche le priorità per dominio emerse dalla componente industriale delle due aree oggetto dello studio. Una volta applicato il modello anche ad altri stakeholder operanti sul territorio (enti ed organismi attivi a livello locale), sarebbe possibile realizzare anche una matrice di materialità in grado di esprimere non solo il livello più o meno soddisfacente dei servizi offerti dall'amministrazione, ma anche quanto quei servizi siano considerati prioritari dagli attori del territorio.

## 4. Conclusioni

Il *Quarto Rapporto* sull'analisi delle principali forme impositive che compongono il sistema di fiscalità locale, con specifico riguardo a quelle a carico delle imprese, consente di pervenire alle seguenti conclusioni che, anche grazie all'analisi svolta, possono essere schematicamente rappresentate come segue.

Con riferimento a un "capannone piccolo", il carico fiscale IMU e TARI può così quantificarsi<sup>53</sup>:

	<b>Cittaducale</b>	<b>Civita Castellana</b>	<b>Fabrica di Roma</b>	<b>Fara in Sabina</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>
<b>IMU</b>	13.872 €	12.695 €	13.872 €	13.872 €	13.872 €	12.956€
<b>TARI</b>	7.163 €	4.888 €	2.334 €	2.334 €	9.614 €	4.183€
<b>Tot.</b>	<b>21.035 €</b>	<b>17.582 €</b>	<b>16.206 €</b>	<b>16.206 €</b>	<b>23.486 €</b>	<b>17.139€</b>

Con riferimento a un "capannone medio", il carico fiscale IMU e TARI può così quantificarsi:

	<b>Cittaducale</b>	<b>Civita Castellana</b>	<b>Fabrica di Roma</b>	<b>Fara in Sabina</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>
<b>IMU</b>	46.377 €	42.439 €	46.377 €	46.377 €	46.377 €	43.314 €
<b>TARI</b>	34.002 €	23.202 €	11.079 €	11.079 €	45.638 €	19.101 €
<b>Tot.</b>	<b>80.379 €</b>	<b>65.641 €</b>	<b>57.455 €</b>	<b>57.455 €</b>	<b>92.015 €</b>	<b>62.415 €</b>

Con riferimento a un "capannone grande", il carico fiscale IMU e TARI può così quantificarsi:

	<b>Cittaducale</b>	<b>Civita Castellana</b>	<b>Fabrica di Roma</b>	<b>Fara in Sabina</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>
<b>IMU</b>	159.774 €	146.208 €	159.774 €	159.774 €	159.774 €	149.223 €
<b>TARI</b>	109.203 €	75.517 €	35.581 €	35.580 €	146.573 €	61.347 €
<b>Tot.</b>	<b>268.977 €</b>	<b>220.725 €</b>	<b>195.355 €</b>	<b>195.355 €</b>	<b>306.347 €</b>	<b>210.570 €</b>

<sup>53</sup> I dati sotto riportati ai fini IMU si riferiscono a quelli determinati secondo le rendite medie "complessive", valide per tutti i Comuni.

Con riguardo all'IMU, in linea con quanto già rilevato nei precedenti Rapporti, per il periodo d'imposta 2022, tutti i Comuni oggetto d'analisi, quanto alla tassazione degli immobili di Categoria D, i soli di interesse della presente ricerca, hanno applicato un'aliquota nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, superiore a quella base. Di converso, sono ben pochi i casi in cui il Comune ha stabilito un'aliquota nella misura base e, se è stato fatto, ciò vale per una rosa di settori economici assai limitata.

Si conferma inoltre che la ridotta flessibilità attribuita dalla normativa primaria ai Comuni (nonostante le aperture offerte dalla riforma avviata con i commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 - Legge di bilancio 2021) non consente loro di applicare esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa primaria. Tutte quelle registrate, sono, infatti, sostanzialmente le medesime previste dalla stessa.

In linea, peraltro, con quanto osservato nei precedenti Rapporti, si registra anche in questo caso una generale ritrosia dei Comuni a usare i margini di manovra a loro disposizione.

Nei precedenti Rapporti, si era già rilevato che l'"onerosità" e la "rigidità" dell'IMU è, peraltro in modo del tutto insoddisfacente, solo parzialmente mitigata dalla limitata deducibilità della stessa dal reddito d'impresa; situazione, poi, progressivamente corretta, vuoi dal legislatore, vuoi dalla giurisprudenza.

Anche per il 2022, si conferma, che, rispetto all'IMU, la normativa sulla **TARI** consente, invece, ai Comuni una maggiore flessibilità e manovrabilità, non solo nella determinazione della tariffa, ma anche nella previsione di eventuali riduzioni ed esenzioni. Ciò risulta con evidenza: dall'analisi effettuata si osserva, infatti, come effettivamente, in taluni casi, i Comuni oggetto di indagine abbiano concretamente applicato tale facoltà, prevedendo riduzioni tariffarie per fini ambientali (es. in taluni casi, al fine di incentivare l'attuazione di interventi mirati alla prevenzione dei livelli di produzione di rifiuti - quali l'installazione di compostiere elettromagnetiche su iniziativa privata - sono state, ad esempio, accordate significative riduzioni della tariffa) o sociali (in tal senso si conferma, come già rilevato nel *Secondo Rapporto*, ad esempio la tendenza da parte di alcuni comuni di promuovere riduzioni della tariffa per le attività che certificano l'avvenuta dismissione d'uso di slot machine al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di "ludopatia").

Con riferimento alle altre forme di prelievo, hanno particolare rilievo il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** e il **Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**.

Come noto, essi a decorrere dal 2021 sostituiscono diversi tributi, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

In linea generale, dall'analisi della normativa secondaria, emerge, anche con riferimento a tali prelievi, un sostanziale e statico appiattimento delle norme contenute nei regolamenti comunali a quanto dettato dalla legislazione primaria, soprattutto con riguardo alle riduzioni ed esenzioni, ambito in cui i singoli Comuni avrebbero un rilevante margine decisionale, ma che non risulta adeguatamente sfruttato. Allo stato attuale, si deve, dunque, evidenziare come gli enti locali non sfruttino le facoltà loro effettivamente concesse.

Nonostante perduri una certa ritrosia dei Comuni a intervenire, si segnalano comunque alcuni iniziali e timidi tentativi di cambio di direzione: in tal senso meritano di essere evidenziate le riduzioni ed esenzioni accordate per interventi di rilevante impatto ambientale (ad es. sono previste esenzioni per stalli per la ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile).

Con riguardo, infine, all'**addizionale comunale IRPEF**, si osserva, in linea con quanto osservato già nei precedenti Rapporti, che, tendenzialmente, le aliquote sono stabilite dai Comuni nella maggior parte dei casi nella misura massima (seppur a fronte della previsione di franchigie) consentita dalla legge.

Questa analisi dimostra come il giudizio sull'esercizio da parte dei Comuni dei poteri loro affidati resti ancora una volta il medesimo: i poteri loro attribuiti sono esercitati in maniera limitata, ma a loro volta sono limitati proprio tali poteri.

Sul piano dell'analisi dei servizi, le interviste alle aziende hanno consentito di rilevare sia il grado di soddisfazione medio di area sia la percezione rispetto a specifici ambiti osservati. Nel complesso, a livello di area si registra un sentiment positivo, a Rieti in misura maggiore rispetto a Viterbo. Scendendo nel dettaglio, Rieti ottiene una grave insufficienza per "sicurezza urbana" e registra ulteriori insufficienze per "tributi e pagamenti", "infrastrutture stradali" e "urbanistica" (0,73). Al contrario, l'area si pone su livelli ampiamente soddisfacenti per "mobilità" e "istruzione, formazione e gioventù, sport".

Nel caso di Viterbo, non si registrano gravissime insufficienze ma si segnalano comunque punteggi negativi per "tributi e pagamenti", "infrastrutture stradali", "sicurezza urbana" e "cultura". Diversamente, le aziende riconoscono un punteggio più alto agli ambiti "ambiente e tutela del territorio" e "sanità".

**Punteggi ottenuti dalle due aree per macro-sezioni e singoli domini con legenda**

Sezioni di riferimento	Dominio	Rieti		Viterbo	
1. Servizi specifici all'unità produttiva	Tributi e pagamenti	0,66		0,83	
	Servizi informativi	1,27		1,06	
	Infrastrutture stradali	0,2		0,63	
	Ambiente e tutela del territorio	1,85		1,76	
	Certificati e documenti	1,42		1,31	
	Reti di fornitura dei servizi	1,57		1,59	
	Sicurezza urbana	-0,1		0,23	
<b>Media sezione 1</b>		<b>0,98</b>		<b>1,06</b>	
2. Servizi generali alla collettività	Mobilità	2,2		1,18	
	Urbanistica	0,73		1,11	
	Sanità	1,62		1,74	
	Cultura	1,23		0,81	
	Istruzione, formazione e gioventù, sport	2,13		1,31	
<b>Media sezione 2</b>		<b>1,58</b>		<b>1,23</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>1,28</b>		<b>1,14</b>	

Fascia	Punteggio
$-1 \leq X < 0$	
$0 \leq X < 1$	
$1 \leq X < 2$	
$2 \leq X \leq 3$	

## **GRUPPO DI RICERCA**

### **Fondazione Bruno Visentini**

#### **COORDINATORI**

Fabio Marchetti

Luciano Monti

## **GRUPPO DI RICERCA**

Andrea Di Gialluca

Gaetano Marafioti

Federico Rasi

Giulio Vannini

## **UNINDUSTRIA**

Massimiliano Ricci – Coordinatore

Marco Galluzzo

Anna Laura Pompozzi

Federica Saraniero